Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Sabato, 2 settembre** — **Numero 206**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nelle premesse del R. decreto 15 giugno 1911, n. 857, che autorizza l'istituzione di una tesoreria a Mogadiscio, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 199 del 25 agosto p. p., per errore della copia trasmessa fu stampato: Sentito il Consiglio coloniale; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri ecc. ecc. mentre doveva invece stamparsi: Sentito il Consiglio coloniale; Sentito il Consiglio di Stato *e la Corte dei conti;* Sentito il Consiglio dei ministri ecc., come qui si rettifica. E ancora per errore della copia trasmessa, nel dispositivo dell'aggiunta che il R. decreto 6 luglio 1911, n. 904, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 200 del 26 agosto p. p., apporta all'art. 91 dell'ordinamento amministrativo della Somalia italiana, dove è stampato: « ... però data facoltà al governatore di farvi eccezione per gli ufficiali e veterinari ecc. », deve leggersi: « ... però data facoltà al governatore di farvi eccezione per gli ufficiali *medici* e veterinari », come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 796 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 10 dicembre 1908, n. 820 col quale fu approvato il regolamento per gli operai borghesi dipendenti del Ministero della guerra;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della guerra, di accordo col Nostro ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le qui unite modificazioni al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, decorrenti in parte retroattivamente dal 1° aprile 1911, ed in parte dal 1° luglio 1911, in conformità di quanto è indicato nelle disposizioni transitorie aggiunte alle modificazioni stesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — SPINGARDI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

MODIFICAZIONI

al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con Regio decreto 10 dicembre 1908, n. 820.

Il capoverso *b)* del 2° comma del § 1 è sostituito dal seguente:

b) di operai i quali esercitano un mestiere, compiono lavori manuali o disimpegnano servizi di fatica, di custodia e simili, o sono incaricati della immediata sorveglianza dei lavori nelle officine. Della categoria operai fanno parte i capo squadra di lavoranti ed i capo commessi di magazzini centrali, i quali normalmente sono scelti rispettivamente fra i lavoranti ed i commessi ed hanno l'incarico di sorvegliare e dirigere più lavoranti o commessi riuniti in isquadre o comunque addetti ad un medesimo lavoro.

I comma 3°, 4°, 5° e 6° del § 1 sono sostituiti come appresso:

Ogni qualvolta nel presente regolamento si adopera la locuzione: « operai » e « capi operai », senz'altra aggiunta o specificazione,

s' intende alludere unicamente al personale operaio iscritto a matricola a norma del successivo art. 1°.

Oltre il personale a matricola, in casi di bisogni eccezionali possono essere assunti in temporaneo servizio operai e capi operai straordinari, colle norme di cui ai §§ 11, 12 e 13 e che devono essere immediatamente licenziati, non appena vengano a cessare i bisogni straordinari per i quali siano stati assunti.

I garzoni sono considerati come operai straordinari.

I §§ 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

§ 2. Con la parola direzione si intendono le direzioni e gli stabilimenti d' artiglieria e del genio, gli stabilimenti di commissariato militare, l' Istituto geografico militare ed in genere tutte quelle amministrazioni per le quali è stabilita una tabella organica per gli operai.

§ 3. Per i servizi che non sono alla dipendenza di alcun ispettorato, le attribuzioni affidate dal presente regolamento a tale autorità debbono intendersi di competenza del Ministero, o di quell' ente che all' uopo venisse da questi delegato.

Il sottotitolo dell' art. 1 è soppresso.

Il primo comma del § 6 è sostituito dal seguente:

§ 6. Per ogni direzione o stabilimento è determinato, con apposito quadro organico, il numero massimo degli operai e capi operai, esclusi i garzoni, che possono essere impiegati per i bisogni normali delle lavorazioni, suddiviso per ogni categoria.

Il 2° comma del § 8 è sostituito dal seguente:

Però le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *F*[1] non possono essere modificate che per Regio decreto previo parere del Consiglio di Stato, ad eccezione della parte relativa alla ripartizione dei mestieri della tabella *A*, le cui modificazioni vengono effettuate con decreto Ministeriale, sentito il parere dei competenti corpi tecnici.

Il 1° comma del § 9 è sostituito dal seguente:

§ 9. Nessuna direzione può ammettere in servizio operai in numero superiore a quello fissato dal proprio quadro organico, nè potrà assegnare ad una categoria più operai di quelli previsti dal quadro medesimo.

Il 3° comma del § 9 è sostituito dal seguente:

L' ammissione di nuovi operai è autorizzata dal Ministero dietro proposta delle direzioni dipendenti. I direttori sotto la loro personale responsabilità, dovranno astenersi dal far proposte di ammissioni per coprire i posti vacanti se non abbiano ricevuto commesse di lavoro tali da non potersi compiere regolarmente col personale già esistente.

Nel § 10 sostituire la parola: « rispettivo » con le parole: « della direzione in cui l' operaio è trasferto ».

I §§ 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

§ 11 Il personale straordinario indipendentemente dall'età è reclutato, per quanto riguarda l' abilità professionale e le qualità morali, colle stesse norme che regolano l' ammissione del personale a matricola.

§ 12. L' assegnazione della paga, che non potrà essere aumentabile, verrà stabilita in relazione alla specialità di mestiere ed alla abilità professionale a seconda i prezzi della piazza, osservando però per essa la caratteristica frazionale delle paghe prescritte per gli operai a matricola.

§ 13. Il personale straordinario non può essere assunto senza la preventiva autorizzazione del Ministero.

Il § 14 è soppresso.

Il sottotitolo dell' art. 2 è soppresso.

Nel 1° comma del § 15 sostituire le parole: « a matricola » con la parola: « operaio ».

Il capoverso *f*) del § 15 è sostituito dal seguente:

f) abbia soddisfatto agli obblighi di leva, che secondo l' età gli sono imposti, tenendo presente che in ogni caso deve risultare effettuata la sua iscrizione alle liste di leva.

Dopo il capoverso *f*) del § 15 aggiungere:

g) sappia leggere e scrivere.

Gli aspiranti all' ammissione debbono presentare regolare domanda alla direzione in cui intendono prestare servizio, la quale con numero progressivo annuale in base alla data di presentazione la elenca distintamente per mestiere in apposito quaderno. Al 31 dicembre di ogni anno le domande non soddisfatte s' intendono virtualmente decadute, a meno che entro la seconda quindicina di detto mese non siano state rinnovate, nel qual caso conservano il proprio ordine e di ciò deve darsene avviso agli interessati all' atto stesso della presentazione della domanda.

Nel 1° comma del § 18 dopo la lettera *f*) aggiungere: *g*).

Il capoverso *d*) del § 18 è sostituito dal seguente:

d) certificato di esito di leva, per chi vi abbia già concorso, e foglio di congedo per chi abbia prestato servizio militare, o certificato d' iscrizione alle liste di leva.

Dopo il capoverso *d*) del § 18, aggiungere:

e) certificato di proscioglimento nell'istruzione elementare inferiore, o mediante esame d' idoneità, sul quale si deve pronunziare la commissione di cui al seguente § 21.

Il capoverso *a*) del § 20 è sostituito dal seguente:

a) l' esecuzione di un lavoro di saggio per gli aspiranti ad un posto di esercente mestiere, secondo le norme da emanarsi dal competente Ispettorato.

Il § 21 è sostituito dal seguente:

§ 21. Sul risultato delle prove di cui al precedente paragrafo deve pronunziarsi una commissione nominata dal direttore, da lui presieduta e composta di almeno tre membri, di cui uno, dove possibile, funzionario tecnico del reparto a cui deve essere destinato l' aspirante.

Presso gli uffici staccati, quando non si possa comporre col personale superiore militare e civile comandato permanentemente o temporaneamente, una commissione di almeno tre membri, il capo ufficio si limiterà a trasmettere alla direzione da cui dipende le sue proposte accompagnate dalle più ampie note informative e del lavoro di saggio se richiesto a senso della lettera *a*) del § 20. La commissione istituita presso la direzione esaminate le proposte e richiesti se del caso ulteriori schiarimenti emette il suo giudizio definitivo.

Per gli uffici, che pure avendo alla propria dipendenza personale operaio, non lo amministrano, come gl' ispettorati, il Ministero ecc., la commissione è nominata dai rispettivi capi servizio. In taluni casi il giudizio su qualsiasi prova e per tutti gli effetti, può essere delegato anche al solo capo dell' ufficio.

Nelle deliberazioni della commissione a parità di voti prevarrà quello del presidente; tale deliberazione deve risultare da apposita dichiarazione da trasmettersi in copia al competente ispettorato, il quale può sempre riesaminare i lavori di saggio eseguiti, e qualora abbia motivi da proporre la revisione di una classificazione fatta od anche l' annullamento di un concorso di ammissione, ne riferisce al Ministero per provocare i conseguenti provvedimenti.

Il § 25 è sostituito dal seguente:

§ 25. Accertato nei modi stabiliti dal presente articolo che l' aspirante possiede i requisiti di cui al § 15 e che non si trova nelle condizioni di esclusione di cui al § 17, il consiglio di amministrazione determina la sua ammissione e la sua iscrizione a matricola tenendo conto del disposto del successivo § 27, e con l' osservanza delle norme di cui al § 9.

Nel capoverso *b)* del § 27 sopprimere le parole: « già a matricola ».

Il § 28 è sostituito dal seguente:

§ 28. Agli effetti del comma *a)* del paragrafo precedente, i garzoni dal compimento del 18° anno di età in poi e che abbiano almeno due anni di servizio debbono essere sottoposti al lavoro di saggio colle stesse modalità stabilite per l'ammissione degli operai.

Coloro i quali risultano idonei hanno diritto ad essere ammessi come operai e ad occupare i posti vacanti nella categoria per cui hanno eseguito il lavoro di saggio. In mancanza di posti vengono assegnati alla 5ª categoria coll'indicazione del proprio mestiere, anche in eccedenza all'organico, salvo a transitarli nella categoria per la quale hanno concorso, non appena si facciano disponibili i posti relativi.

Coloro i quali dal menzionato esperimento non risultassero idonei possono essere mantenuti in servizio per un altro anno a datare dalla data dell'eseguito esperimento, compiuto il quale potranno ripetere la prova. Saranno però licenziati entro un mese dalla prima prova coloro che non avessero dimostrato attitudine al mestiere fino allora esercitato e fossero giudicati tali da non poter essere utilmente sperimentati in un altro mestiere. In caso di buon esito della seconda prova, i garzoni hanno diritto ad essere ammessi come operai, alle condizioni espresse nel secondo capoverso del presente paragrafo, ed in caso negativo sono senz'altro licenziati.

Il sottotitolo: *Straordinari* ed i §§ 29, 30, 31 e 32 che lo seguono sono soppressi.

Il § 33 è sostituito dal seguente:

§ 33. I garzoni possono essere ammessi di massima nei soli stabilimenti ed eccezionalmente in altre direzioni.

Nei primi il loro numero non può superare il 10 % del numero degli operai stabiliti dall'organico salvo casi eccezionali in cui il Ministero può autorizzarne un quantitativo maggiore, e nelle seconde il loro numero viene determinato di volta in volta dal Ministero stesso, ma non potrà in ogni caso superare il 5 % del numero degli operai del rispettivo organico.

L'ammissione dei garzoni è sempre autorizzata dal Ministero.

Il capoverso *c)* del § 34 è sostituito dal seguente:

c) moralità e condotta incensurate.

Dopo il capoverso *d)* del § 34 aggiungere:

e) saper leggere e scrivere.

Il § 35 è sostituito dal seguente:

§ 35. Per comprovare tali requisiti gli aspiranti debbono produrre il certificato di cittadinanza italiana, la copia dell'atto di nascita, il certificato di proscioglimento nell'istruzione elementare inferiore (o sostenere un esame d'idoneità) ed il certificato di penalità e di buona condotta di data non anteriore ad un mese, nonchè sottoporsi ad una visita medica per la quale debbono essere seguite tutte le modalità stabilite per l'ammissione del personale a matricola.

Nel 1° comma del § 36 sostituire le parole: « fra i dichiarati idonei » colle seguenti: « a parità di merito ».

Nel capoverso *a)* del § 36 sostituire le parole: « gli orfani » colle seguenti: « i figli »; e sopprimere la parola: « militari. »

Nel titolo dell'art. 3 sopprimere le parole: « nel personale a matricola ».

Il 2° comma del § 37 è soppresso.

L'ultimo comma del § 38 è sostituito dal seguente:

Non può essere riammesso e verrà invece considerato come licenziato volontariamente, l'operaio che non ottenesse, per ragioni disciplinari, il rinvio in congedo al tempo stabilito tranne il caso contemplato dal § 679 del regolamento di disciplina militare o che per qualunque altro motivo indipendente dal servizio cui era obbligato, restasse sotto le armi.

Dopo il § 39 aggiungere il seguente:

§ 39-*bis*. Gli operai non possono essere promossi mentre trovansi sotto le armi; ma allorquando, avendone diritto, essi sono riammessi, viene loro assegnata la mercede che, presenti al lavoro, avrebbero raggiunta in base alle loro precedenti note caratteristiche da operai, giusta le norme di avanzamento per anzianità vigenti durante la loro assenza.

Agli effetti dei futuri avanzamenti tali promozioni s'intendono concesse con la decorrenza con la quale essi le avrebbero precedentemente conseguite.

I §§ 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:

§ 41. Gli operai licenziatisi volontariamente non possono essere riammessi se non trascorsi sei mesi dal loro licenziamento, sempre quando la loro età non superi il limite stabilito dal comma *c)* del § 15.

§ 42. Gli operai licenziati per diminuzione di lavoro o per infermità possono essere riammessi nella stessa qualità quando sono vacanti posti in organico, senza i limiti di età indicati nel precedente § 41.

I §§ 44 e 45 sono sostituiti dai seguenti:

§ 44. L'orario giornaliero normale di lavoro è di 10 ore per tutto l'anno fatta eccezione pel personale delle sussistenze pel quale l'orario dev'essere in relazione al lavoro delle squadre militari, che in massima viene regolato sulla base di 12 ore.

È pure fatta eccezione per alcuni stabilimenti, come la farmacia centrale militare, l'Istituto geografico militare, il laboratorio fotolitografico, ecc., e per alcune specialità di operai pei quali, previa autorizzazione del Ministero, può essere stabilito per tutto l'anno o per determinate epoche un orario minore ma non inferiore ad 8 ore.

§ 42. Nelle direzioni in cui, per le condizioni speciali del lavoro o per deficenza di impianti di illuminazione, non sia possibile seguire nei mesi invernali l'orario normale potrà in via eccezionale e dietro preventiva autorizzazione ministeriale, seguirsi un orario inferiore nell'inverno e superiore nell'estate in modo che l'orario medio annuale risulti eguale al normale.

In questo caso la paga giornaliera e la quota oraria rimangono invariate per tutto l'anno.

Dopo il § 46 aggiungere il seguente:

§ 46-*bis*. Alle operaie che allattano figli propri oltre ai riposi di cui al § 46 deve concedersi un'ora se debbono uscire dallo stabilimento e mezz'ora se allattano nei locali dello stabilimento stesso. Tali intervalli sono considerati come lavoro.

Nel § 47 sopprimere le parole: « assoluta » nella 2ª riga, e « retribuiti » nell'ultima riga.

Il § 53 è sostituito dal seguente:

§ 53. Qualunque sia l'orario in vigore, l'ingresso e l'uscita degli operai si debbono regolare in modo che essi lavorino effettivamente il numero di ore stabilito dall'orario stesso eccezione fatta dei 30 minuti concessi per l'intervallo di riposo di cui ai precedenti paragrafi.

Dopo il 2° comma del § 54 aggiungere il seguente:

Nelle ricorrenze festeggiate da consuetudini locali, è fatta facoltà al direttore, quando esigenze di servizio lo permettano, di stabilire un orario speciale compensando le ore fatte in meno di quelle normalmente stabilite, nei modi prescritti dal § 56.

I capoversi *b)*, *d)*, *e)*, *g)* ed *h)* del § 55 sono sostituiti dai seguenti:

b) di aumentare il limite stabilito dall'orario normale di non oltre 2 ore per non più di cinque giorni in ciascun trimestre;

d) di far lavorare nei giorni festivi tutti o parte degli operai.

In questo caso le direzioni ne informano le autorità immediatamente superiori quando il numero degli operai al lavoro supera il 50% degli individui appartenenti al personale inferiore.

Occorre invece l'autorizzazione ministeriale chiesta pel tramite del competente ispettore;

e) per aumentare il limite stabilito dell'orario per un periodo di tempo maggiore di quello indicato alla lettera *b*) o per diminuirlo;

g) per far lavorare gli operai per più di due ore al giorno oltre l'orario normale;

h) per fare eseguire lavori in ore di notte (nelle ore cioè considerate come tali nel § 72) salvo che ciò non dipenda da circostanze impreviste o da ordini delle autorità superiori territoriali, ad eccezione fatta per gli stabilimenti delle sussistenze, pei quali provvedono direttamente gli uffici di commissariato da cui dipendono.

Il § 56. è sostituito dal seguente:

§ 56. Qualora ricorressero giorni festivi nel corso della settimana è in facoltà del direttore – quando sia possibile senza danno dell'amministrazione e sia compatibile col regolare andamento dei lavori – di aumentare in via eccezionale l'orario dei giorni lavorativi prossimi, o di far lavorare tutti gli operai nella successiva domenica in modo da mettere in grado gli operai di avvicinarsi il più possibile al conseguimento della paga settimanale normale.

Il 2° comma del § 57 è sostituito dal seguente:

Le direzioni lo trasmettono, per comunicazione, al competente ispettorato.

Il § 59 è sostituito dal seguente:

§ 59. Le paghe del personale operaio stabilite dalle apposite tabelle annesse al presente regolamento, sono corrisposte in relazione alle giornate complete di presenza al lavoro e alle frazioni di esse come in appresso.

L'ammontare della paga oraria da calcolarsi nelle multe, nelle assenze di frazione di giornata e nel lavoro straordinario è dato dalla paga giornaliera, divisa pel numero delle ore di lavoro prescritte dall'orario normale di cui al § 44, tenendo conto nel quoziente fino alla terza cifra decimale aumentandola di uno quando la quarta è superiore a cinque.

Per gli effetti però della pensione è sempre tenuta come base la paga giornaliera stabilita per ogni categoria di mestieri.

Il 1° comma del § 60 è sostituito dal seguente:

§ 60. Per gli operai addetti agli stabilimenti delle sussistenze od a speciali servizi (come custodi, portinai, conducenti, personale di bordo, gondolieri, barcaioli, inservienti d'ufficio e delle colombaie militari, cantonieri stradali, addetti alle linee telefoniche e telegrafiche, funicolari e teleferiche, guide alpine) pei quali non riesce agevole sorvegliare il lavoro compiuto, ed i quali sono trattenuti in servizio per una durata giornaliera non costante, verrà corrisposta la paga stabilita per l'orario normale considerandoli come presenti al lavoro tutti i giorni, compresi i festivi, salvo il disposto dal § 71.

Il 2° comma del § 60 è soppresso.

I §§ 62, 63, 64 e 65 sono sostituiti dai seguenti:

§ 62. Per ogni categoria di operai è stabilita una paga minima, una normale ed una massima raguagliate a giornate di lavoro.

Quando fra tali paghe esiste una differenza maggiore di centesimi 50 sono stabilite paghe intermedie le quali progrediscono parimente di 50 in 50 centesimi.

§ 63. Normalmente i garzoni che ottengono di passare operai, vengono ammessi colla paga che in rapporto all'età è stabilita dalla tabella *F*.

In via eccezionale, quando si tratta di garzoni che abbiano acquistato speciale abilità, nella loro ammissione come operai può essere applicata la tabella F^1 dietro preventiva autorizzazione ministeriale.

Nessun garzone all'atto della nomina ad operaio può essere assegnato alla I categoria.

§ 64. Gli operai non provenienti direttamente dai garzoni sono ammessi normalmente con la paga che in rapporto all'età ed alla categoria è stabilita dalla tabella *F*.

A coloro che avessero dato prova di abilità eccezionale superiore all'età, potrà essere applicata la tabella F^1 dietro preventiva autorizzazione del Ministero.

Coloro invece che per l'età non meritassero la paga stabilita dalla tabella *F* non debbono essere ammessi.

La commissione chiamata a pronunciarsi sul risultato del lavoro di saggio o dell'esperimento pratico presenta speciali proposte quando ritiene sia il caso di far sottoporre all'approvazione ministeriale l'applicazione della tabella F^1.

§ 65. In casi eccezionalissimi e ben comprovati possono essere conferite dal Ministero paghe superiori a quelle che in rapporto all'età sono stabilite dalla tabella F^1.

Per le cinque ultime categorie tali paghe non potranno eccedere le massime.

Il § 67 è soppresso.

Il § 69 è sostituito dal seguente:

§ 69. Le ore di lavoro compiute in più dell'orario normale stabilito per ogni specialità di mestiere o di servizio ad economia od a cottimo sono retribuite con aumento del 25 % eccezion fatta per i casi previsti dal § 56.

Il lavoro eseguito eventualmente nei giorni festivi è retribuito nella stessa misura di quello compiuto nei giorni feriali.

Il 1° comma del § 72 è sostituito dal seguente:

§ 72. Le ore impiegate in lavori eseguiti in casi straordinari di notte (dopo le 21 e prima delle 4 per gli operai delle sussistenze e dopo le 22 e prima delle 5 per tutti gli altri) sono compensate coll'aumento del 50 % della paga normale, considerando nel computo finale come ora intera la frazione di ora.

Dopo il 1° comma del § 72 aggiungere il seguente:

Se dagli operai retribuiti secondo le norme del § 60 il lavoro notturno viene fatto in più di quello normalmente da essi compiuto nella giornata, le relative ore sono computate in più della paga giornaliera e compensate coll'aumento del 50 %; se invece il lavoro fatto di notte è a complemento di quello da compiersi nella giornata e che solo ragioni di servizio hanno fatto sostituire alcune ore lavorative diurne con altrettante notturne, allora queste non vengono conteggiate in più, ma sono però calcolate con l'aumento del 50 %.

Il sottotitolo dell'art. 6 è soppresso.

Il § 73 è sostituito dal seguente:

§ 73. L'aumento di paga si effettua in ragione di 50 centesimi per giornata.

I §§ 76 e 77 sono sostituiti dai seguenti:

§ 76. Nel computare, agli effetti dell'aumento di mercede per anzianità, il servizio prestato dagli operai in una determinata mercede, devesi dedurre il tempo passato in sospensione per punizione, di 30 o più giorni e quello passato in licenza oltre il limite di due mesi, ed inoltre, nel caso di infermità, quando non dipenda da causa di servizio, la metà del tempo di assenza verificatasi per tale titolo oltre il sesto mese.

§ 77. Le sospensioni inferiori a 30 giorni e le assenze più brevi di due mesi non si deducono neppure quando più di esse insieme cumulate raggiungono o sorpassano i periodi di tempo sopraindicati.

Il § 79 è sostituito dal seguente:

§ 79. Per determinare gli aumenti di mercede la commissione di cui al § 21 si raduna nel mese di dicembre di ogni anno e esaminati gli stati di servizio mod. n. 4, le note caratteristiche mod. n. [illegible] e gli estratti delle punizioni di cui al secondo comma del § 131 si

pronunzia sulla capacità e la condotta degli operai, riassumendo il giudizio sull'insieme dei menzionati due requisiti coll'attribuire una delle seguenti classificazioni:

ottimo;
buono;
mediocre;
cattivo.

In base a tale giudizio la commissione stessa formula le proposte di avanzamento ad anzianità ed a scelta per coloro che al 1° gennaio ed al 1° luglio dell'anno successivo verranno a trovarsi nelle condizioni volute per conseguire la promozione, rassegnando il suo parere al Consiglio di amministrazione che ha in forza il personale giudicato.

Il Consiglio in base al giudizio suddetto stabilisce con apposito atto deliberativo le liste di avanzamento per i promovibili ad anzianità ed a scelta sia al 1° gennaio e sia al 1° luglio dell'anno successivo, salvo per quest'ultimi il disposto dal seguente § 82.

Dopo il § 79 aggiungere il seguente:

§ 79-*bis*. La classificazione fatta dalla commissione dev'essere comunicata agl'interessati solo quando produca ritardo pel conseguimento della promozione.

Negli altri casi quando l'operaio faccia motivata domanda per ragioni speciali di conoscere la propria classifica le direzioni, se lo stimeranno opportuno, potranno chiedere di volta in volta al Ministero l'autorizzazione di annuire alla domanda stessa.

Il § 81 è sostituto dal seguente:

§ 81. Gli operai classificati *mediocri* e *cattivi* sono esclusi dalla promozione per l'anno successivo.

Gli operai classificati *cattivi* per due anni consecutivi debbono essere licenziati.

La permanenza della paga goduta per tutto il tempo in cui l'operaio è classificato *cattivo* non è valida per conseguire la promozione.

Gli operai con paga superiore alla normale che non conservino la classifica almeno di *buono* debbono essere retrocessi alla paga immediatamente inferiore.

Dopo il 1° comma del § 82 aggiungere il seguente:

Venendo variato questo giudizio il Consiglio d'amministrazione, se del caso, provvede per la rettifica della lista di avanzamento con speciale atto deliberativo a modificazione di quello già redatto a senso del precedente § 79.

Il § 83 è soppresso.

I §§ 86 e 87 sono sostituiti dai seguenti:

§ 86. Le promozioni a scelta si effettuano con le seguenti norme:

Pei capi operai l'applicazione del criterio di scelta ha luogo per tutti i gradi di paga, con l'abbreviazione di un anno del termine stabilito per conseguire l'aumento per anzianità senza i limiti di percentuali prescritti per gli operai.

Gli operai invece non possono essere promossi a scelta agli effetti del § 75, se all'atto della promozione non contano un'anzianità nella paga normale di almeno tre anni ad eccezione di quelli di 1ª categoria pei quali tale anzianità può essere ridotta a due anni; queste promozioni a scelta si effettuano, salvo le restrizioni di cui al § 88, nella misura massima del 10 % degli operai che in ciascuna categoria godono della mercede normale. Per quelli inscritti alla 1ª categoria la percentuale va computata separatamente per le mercedi di L. 5 e di L. 5.50.

Quando nel computo della percentuale risulti una frazione di unità essa viene integralmente riportata al primo prossimo semestre e da questo ai successivi fino alla formazione di una unità; gli eventuali residui sono a loro volta riportati.

Per effettuare tali promozioni il Consiglio d'amministrazione, computando la forza al 30 giugno ed al 31 dicembre, tenuto conto dei posti disponibili da conferirsi e dei mezzi finanziari di cui può disporre determina il numero degli operai cui può applicarsi l'aumento a scelta e con atto deliberativo lo conferisce a chi spetta secondo la graduatoria stabilita già con precedente atto giusta il disposto dal § 79.

§ 87. In massima gli aumenti di paga per gli operai fino alla normale sono conferiti per anzianità; però in casi eccezionali di spiccata abilità professionale e di ottime qualità morali, il Ministero può concedere semestralmente aumenti a scelta in misura non maggiore dell'1 % del numero complessivo degli operai in forza con paga inferiore alla normale, purchè all'atto della promozione contino nella propria mercede un'anzianità non minore di quella che a seconda delle varie categorie, è determinata dalla seguente tabella:

MERCEDI	CATEGORIE DI MESTIERI						
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Da L. 1.50 a L. 2.—	—	—	—	—	—	3	3
» » 2.— a » 2.50	—	1	1	2	3	3	—
» » 2.50 a » 3.—	—	2	2	2	3	—	—
» » 3. a » 3.50	1	2	2	3	—	—	—
» » 3.50 a » 4.—	1	2	3	—	—	—	—
» » 4.— a » 4.50	1	2	—	—	—	—	—
» » 4.50 a » 5.—	2	—	—	—	—	—	—

Le amministrazioni a tale effetto debbono trasmettere al Ministero (Direzione generale competente) nella 1ª quindicina dei mesi di giugno e dicembre motivate e dettagliate proposte per provocare le decisioni in merito.

Dopo il § 87 aggiungere il seguente:

§ 87-*bis*. Nel caso di passaggio di mestiere le promozioni sono regolate in tutto dalle norme stabilite per la categoria corrispondente al mestiere in cui l'operaio viene classificato.

Nell'assegnare la nuova paga si deve tener conto dell'anzianità di servizio utile come se fosse stato fatto nella categoria in cui avviene il passaggio. Tale computo però s'intende limitato a questa prima assegnazione, perchè per gli ulteriori aumenti i singoli periodi di permanenza debbono decorrere dalla data in cui venne concessa la detta paga.

Il § 88 è sostituito dal seguente:

§ 88. Possono avere paga superiore alla normale non più del 30 % gli operai di 1ª categoria e del 20 % quelli di ciascuna delle altre categorie.

Raggiunti tali limiti la percentuale di promozione a scelta di cui al precedente § 86 viene ridotta al 3 0[0 a cominciare dal semestre successivo a quello in cui detti limiti sono stati raggiunti, fino a che per vacanze avvenute non sia consentita quella del 10 0[0 e sempre quando le percentuali di cui sopra non sorpassino rispettivamente un massimo del 40 e del 30 0[0.

Il § 89 è soppresso.

Il § 90 è sostituito dal seguente:

§ 90. Il Ministero può concedere ai capi operai e agli operai di 1ª e 2ª categoria, con paga non inferiore alla normale, specializzati in un mestiere e distinti per eccezionale abilità e lodevole condotta, aumenti di paga, oltre il limite della massima dietro proposta motivata delle direzioni su conforme parere della commissione da inoltrarsi nella seconda quindicina del mese di dicembre.

Tali paghe eccezionali non vengono computate nelle percentuali di scelta di cui ai §§ 86 e 88.

Il sottotitolo: *Straordinari*, ed il § 91 che lo segue, sono aboliti.

Il § 92 è sostituito dal seguente:

§ 92. L'aumento delle paghe dei garzoni ha luogo in ragione di

cent. 20 al giorno per ogni anno di servizio, colle modalità stabilite dai §§ 77 e 78.

Il sottotitolo: *Disposizioni comuni*, che precede il § 93 è soppresso.

I §§ 93 e 94 sono sostituiti dai seguenti:

§ 93. Alle paghe, come a qualunque altra competenza corrisposta agli operai, sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, giusta la legge 13 luglio 1910, n. 444. Esse quindi non possono cedersi o sequestrarsi salvo i casi previsti dalla legge.

§ 94. Il pagamento delle paghe e delle altre competenze di qualsiasi genere dovute agli operai può aver luogo dal 1° e non oltre l'8 e dal 16 non oltre il 20 di ogni mese per le rispettive quindicine scadute.

Il titolo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: *Passaggio di categoria - Promozione a capo operaio, a capo squadra di lavoranti ed a capo commesso di magazzini centrali.*

I primi due comma del § 95 sono sostituiti dai seguenti:

§ 95. Gli operai di qualsiasi mestiere possono aspirare al passaggio ad altro mestiere anche se classificati in diversa categoria.

Le relative domande sono tenute presenti dai direttori i quali possono darvi corso, soltanto in caso di vacanza di posti.

Il § 98 è sostituito dal seguente:

§ 98. Prima di procedere all'ammissione di nuovi operai, le direzioni debbono accertarsi se tra i presenti non vi siano concorrenti meritevoli di coprire i posti vacanti con passaggio di categoria.

I §§ 100, 101, 102, 103 e 104 sono sostituiti dai seguenti:

§ 100. La promozione a capo operaio, a capo squadra di lavoranti ed a capo commesso di magazzini centrali è fatta esclusivamente a scelta.

§ 101. I capi operai sono scelti fra gli operai di distinta abilità e classificati ottimi che appartengono alle tre prime categorie di operai indicate nella tabella annessa al presente regolamento, fatta eccezione per i capi operai addetti agli stabilimenti delle sussistenze che vengono reclutati dagli operai estranei.

I capi squadra di lavoranti vengono normalmente scelti fra i lavorati ed i capo commessi fra i commessi scelti, classificati ottimi e che hanno le attitudini per coprire tali cariche.

La nomina a capo squadra di lavoranti può eccezionalmente essere conferita ad operai di altri mestieri qualora fra i lavoranti non vi sia alcuno che abbia i necessari requisiti per ottenerla.

§ 102. Gli operai che si trovano nelle condizioni volute dal precedente § 101 possono essere promossi a capi operai soltanto nel caso che abbiano almeno un anno di permanenza nella paga normale, e capi squadra di lavoranti e capi commessi, soltanto quando abbiano almeno tre anni di permanenza nella suddetta paga. La nomina a capo operaio, a capo squadra di lavoranti ed a capo commesso da effettuarsi con le modalità, in quanto siano applicabili, prescritte dall'ultimo comma del § 86, può eseguirsi in ogni epoca, ma con decorrenza dal 1° o 16 di ogni mese.

§ 103. Nella riunione annuale di cui al § 79 la commissione designa gli operai forniti di requisiti di cui ai precedenti §§ 101 e 102 meritevoli di coprire i posti vacanti di capi operai, di capi squadra di lavoranti e di capi commessi ed il Consiglio d'amministrazione ne tiene conto nell'atto deliberativo di cui è parola nel citato § 79.

Occorrendo tale designazione può farsi anche in altra epoca.

§ 104. Qualora in una direzione non vi siano nella specialità di operai in cui si è verificata la vacanza individui promovibili a capo operaio od a capo squadra di lavoranti od a capo commesso la direzione stessa deve riferirne all'ispettorato competente, il quale diramerà invito alle altre direzioni congeneri di segnalare quelli dei loro operai dichiarati promovibili nelle ultime liste di avanzamento. La nomina, previa accettazione dell'operaio, deve cadere su chi abbia maggiore anzianità di proposta alla carica cui si deve provvedere, ed a parità di anzianità su chi goda da più lungo tempo la paga maggiore.

Soltanto in tale caso è ammessa la nomina a capo operaio, a capo squadra di lavoranti ed a capo commesso in una direzione diversa da quella a cui l'operaio appartiene.

Il 1° comma del § 105 è sostituito dal seguente:

§ 105. Ove nemmeno col mezzo di cui al precedente paragrafo fosse possibile coprire il posto vacante di capo operaio, o di capo squadra di lavoranti o di capo commesso, possono essere assunti a tali posti operai estranei.

Il § 106 è sostituito dal seguente:

§ 106. I capi operai, i capi squadra di lavoranti ed i capi commessi assunti in servizio a senso del paragrafo precedente, ed i capi operai occorrenti per gli stabilimenti delle sussistenze di cui al § 101 oltre a dover essere provvisti dei requisiti stabiliti dall'art. 2 per l'ammissione degli operai (eccezione fatta per l'età che deve essere elevata ad anni 45) debbono essere sottoposti ad un esperimento pratico di almeno due mesi prima di conseguire l'iscrizione a matricola, la quale però, in caso di ammissione definitiva, deve essere effettuata sotto la data di ammissione all'esperimento.

Per queste ammissioni, l'assegnazione della categoria e della mercede, che può essere anche superiore a quelle massime stabilite dalla tabella *D*, viene fatta dal Ministero su conforme proposta delle direzioni interessate e sentito il parere del competente ispettorato.

Il § 107 è soppresso.

Nel § 109 dopo la parola: « limitato » aggiungere: « all'orario normale ed ».

Il § 110 è sostituito dal seguente:

§ 110. Sono esclusi dal lavoro a cottimo i capi operai, i capi squadra di lavoranti, i capi commessi ed i garzoni.

Al § 112 aggiungere il seguente 2° comma:

Solo in casi eccezionalissimi e per determinati lavori è fatta facoltà alle direzioni di chiedere al Ministero la preventiva autorizzazione di poter superare detta percentuale fino al massimo del 50 0/0.

Il § 114 è sostituito dal seguente:

§ 114. L'importo di un lavoro a cottimo eseguito da una squadra di operai, è distribuito fra i cottimisti in parti proporzionali alla paga che sarebbe loro spettata se avessero lavorato ad economia.

Il § 115 è soppresso.

Il capoverso *c)* del § 120 è sostituito dal seguente:

c) sospensione dal lavoro per un termine non minore di giornate tre e non maggiore di mesi tre salvo l'eccezione di cui al § 159.

I capoversi *d)* ed *e)* del § 120 sono soppressi.

Il capoverso *f)* del § 120 diventa capoverso *d)*.

Il § 121 è sostituito dal seguente:

§ 121. Le mancanze di lieve momento danno luogo al rimprovero. Questo può essere inflitto dagli ufficiali, dagli impiegati, dai capi operai, dai capo squadra di lavoranti e dai capo commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

I §§ 123 e 124 sono sostituiti dai seguenti:

§ 123. La multa può essere inflitta dagli ufficiali, dagli impiegati, dai capi operai, dai capo squadra di lavoranti e dai capi commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Il direttore, il capo dell'ufficio staccato o chi ne fa le veci ne determinano sempre la misura.

Nella ricorrenza di feste nazionali od in altre eccezionali circostanze è in facoltà del direttore di condonare le multe state inflitte dal primo giorno della quindicina in corso fino a quello della ricorrenza.

§ 124. Le multe per gli operai che lavorano a cottimo sono calcolate come se essi lavorassero ad economia e sono ritenute nel pagamento del saldo.

Il § 126 è sostituito dal seguente:

§ 126. La negligenza abituale, le disubbidienze gravi e frequenti e le altre mancanze di una certa entità, sono punite con la sospensione

La punizione della sospensione fino al massimo di un mese può essere inflitta dal direttore; quella di maggiore durata solo dal Ministero su proposta del direttore fatta direttamente.

Gli operai puniti con la sospensione non intervengono al lavoro durante il tempo della punizione.

Nel § 127 sostituire le parole: « senza alcun preavviso » con le seguenti: « salvo denunzia, ove ne sia il caso, all'autorità giudiziaria, per il procedimento penale ».

Il § 128 è sostituito dal seguente:

§ 128. Il licenziamento per punizione è deliberato dal Ministero (salvo l'eccezione di cui al paragrafo seguente) su proposta del direttore fatta direttamente. Però in attesa della determinazione ministeriale l'operaio è sospeso dal lavoro.

Il § 131 è sostituito dal seguente:

§ 131. Le punizioni degli operai, eccetto il rimprovero e le multe sono annotate nello specchio *(B)* del mod. n. 5.
I rimproveri e le multe, sono annotate in apposito registro tenuto da ogni amministrazione.

Dopo il § 131 aggiungere il seguente:

§ 131-*bis*. I provvedimenti della sospensione e del licenziamento per punizione non possono essere adottati senza aver prima sentito l'interessato.

Il § 137 è sostituito dal seguente:

§ 137. I capi operai, i capi squadra di lavoranti ed i capi commessi devono subordinazione agli ufficiali ed agli impiegati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il 1° comma del § 138 è sostituito dal seguente:

§ 138. I capi operai, i capi squadra di lavoranti ed i capi commessi in massima non eseguiscono lavori manuali, non possono però rifiutarsi all'esecuzione di quei lavori che eccezionalmente il direttore credesse loro di affidare.

Il § 140 è sostituito dal seguente:

§ 140. I capi operai, i capi squadra di lavoranti ed i capi commessi in caso di assenza o d'impedimento, sono surrogati da operai destinati precedentemente dal direttore con apposito ordine del giorno, nel quale sarà indicato se, esercitando la nuova funzione, devono oppure no attendere ai propri lavori.

Il 1° comma del § 141 è sostituito dal seguente:

§ 141. Gli operai debbono rispetto ed obbedienza oltre che ai superiori indicati al § 121, anche al capo squadra e agli operai di cui è parola al § 140, nell'esercizio delle loro funzioni.

Nel § 147 dopo la parola: « direzioni », aggiungere: « comunicate al personale con ordine del giorno ».

Il 1° comma del § 153 è sostituito dal seguente:

§ 153. Normalmente gli operai non possono essere trasferiti o comandati in altra località senza il loro consenso; però, ove necessità di servizio o disciplinari lo esigano, il Ministero ha facoltà di trasferirli o comandarli, prescindendo anche da qualsiasi interpellanza.

I §§ 155 e 156 sono sostituiti dai seguenti:

§ 155. I trasferimenti degli operai per loro domanda, possono aver luogo solo quando la direzione ricevente ha posto nel quadro organico al quale però non aspiri alcuno dei propri dipendenti o nei casi in cui sia possibile un corrispondente cambio di operai tra le due direzioni perdente e ricevente e sono autorizzati dal Ministero sentito il parere delle direzioni interessate.

§ 156. La direzione perdente manda d'ufficio a quella ricevente:
1° se trattasi di operaio trasferto:
a) lo stato di servizio mod. n. 4;
b) le note caratteristiche mod. n. 5;
c) se il trasferimento avviene dopo il 30 giugno un verbale compilato dalla commissione di cui al § 21 dal quale risultino, se del caso, le variazioni alle note caratteristiche;
d) estratto del registro di cui al secondo comma del § 131;

2° se trattasi di operaio comandato per un servizio di durata superiore a trenta giorni:
a) lo specchio mod. n. 8;
b) copia dello stato di servizio mod. n. 4;
c) estratto delle punizioni;

3° quando il servizio sia di durata inferiore a 30 giorni, la direzione perdente, manda per lettera alla ricevente solo quelle notizie salienti che ritiene necessarie caso per caso.

Nel § 158 togliere le parole: « a matricola », sopprimere il 3° comma, ed aggiungere il seguente ultimo comma:

Il tempo passato in licenza eccedente i due mesi in ciascun anno oltre a non venir computato agli effetti delle promozioni come è detto al § 76, non è considerato tempo utile agli effetti delle pensioni e perciò le licenze oltre il suddetto limite debbono a tal fine formare oggetto di variazione matricolare:

Nel § 159 sopprimere l'ultimo comma ed aggiungere i seguenti comma:

Espletatosi il giudizio e passata la sentenza in giudicato, gli operai vengono riammessi se assolti per inesistenza di reato o per non avervi partecipato.

Nei casi di condanna ed in quelli di proscioglimento o assoluzione per insufficienza d'indizi, non provata reità o altri simili motivi il direttore ne riferisce circostanziatamente al Ministero per gli opportuni provvedimenti, rimanendo l'individuo sospeso dal lavoro fino a decisione definitiva.

Gli operai sospesi perchè sottoposti a giudizio penale non possono essere promossi durante la sospensione, ma se rientrano in servizio per effetto del terzo e quarto comma del presente paragrafo, essi concorrono alle promozioni non appena vengono a trovarsi nelle prescritte condizioni, tenuto conto delle deduzioni dalla loro anzianità, giusta quanto è detto qui appresso. La decorrenza delle promozioni a scelta in questi casi non ha mai effetto retroattivo: ha invece effetto retroattivo la decorrenza delle promozioni per anzianità, quando il periodo di servizio prescritto per l'avanzamento (tenuto conto di ogni eventuale deduzione) sia stato già compiuto in epoca anteriore alla riammissione. In questo caso però gli operai hanno diritto a riscuotere soltanto la nuova mercede a partire dal giorno in cui ripresero servizio.

Agli operai condannati che vengono eventualmente riammessi si deduce dall'anzianità il periodo intero della sospensione anche quando essi abbiano beneficiato della legge del perdono.

Per tutti gli altri invece comunque riammessi, la durata della sospensione non viene dedotta agli effetti della permanenza di mercede nè della pensione e non deve perciò formare oggetto di variazione matricolare.

Il § 161 è sostituito dal seguente:

§ 161. Ai capi operai, ai capi squadra di lavoranti ed ai capi commessi il direttore può accordare - conciliabilmente con le esigenze del servizio - licenze, senza perdita della paga, fino alla concorrenza di 12 giornate pei primi e di 6 giornate per gli altri all'anno, non cumulabili per più anni.

Il capoverso *b)* del § 162 è soppresso.

Gli altri capoversi *c*, *d*, *e*, *f*, e *g*, prendono rispettivamente le lettere *b*, *c*, *d*, *e* ed *f*.

Il § 163 è sostituito dal seguente:

§ 163. Il licenziamento per diminuzione di lavoro è sempre auto-

rizzato dal Ministero dietro speciali proposte dei direttori sentito il parere del competente Ispettorato.

Nel 1° comma del § 164 togliere le parole: « se trattasi di operai a matricola ».

I comma 3° e 4° dello stesso paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

Quando il direttore, nell'interesse del servizio e per operai di abilità speciale crede conveniente fare eccezione a questa regola, deve farne menzione nelle proposte di cui al § 163, unendo una nota nominativa degli operai proposti pel licenziamento e di quelli da mantenersi in servizio in loro vece, indicando per ciascuno l'età, gli anni di servizio, la specialità del mestiere, il grado di abilità e le punizioni subìte, e dimostrando i titoli di merito rispettivi.

Devono cessare dal servizio gli operai che contano minor numero di servizi riconosciuti utili agli effetti della pensione.

Il 4° comma del § 165 è sostituito dal seguente:

Può però il Ministero, su parere della commissione di cui al § 21, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal servizio.

Dopo la parola: « imperizia » del § 167, aggiungere: « previo conforme deliberato della commissione di cui al § 21 ».

Il § 168 è sostituito dal seguente:

§ 168. In applicazione di quanto è disposto dal comma *f)* del § 162 è stretto obbligo del direttore di licenziare tutti coloro i quali nei primi tre mesi di iscrizione a matricola non abbiano dimostrato di possedere i requisiti necessari per essere in grado di rendere utili servizi.

Il § 171 è soppresso.

Il 1° comma del capoverso *c)* del § 172 è sostituito dal seguente:

c) per notificare la data di cessazione dal servizio e dalla paga, giusta l'art. 81 del regolamento, le direzioni compilano apposita dichiarazione indicandovi: 1° la data precisa in cui l'operaio cessò dal servizio, cioè l'ultimo giorno pel quale gli fu corrisposta la paga o il sussidio giornaliero in caso di malattia; 2° l'ammontare dell'ultima sua paga giornaliera di lavoro, da calcolarsi, per quanto riguarda i soli operai a cottimo, nel modo indicato all'articolo 161 del testo unico.

Il 1° comma del § 174 è sostituito dal seguente:

§ 174. Quando un operaio, riporta in servizio ferite o lesioni, si debbono osservare le norme di cui al titolo II del regolamento 5 settembre 1895 precitato. In relazione a quanto prescrive l'art. 32 del regolamento stesso il capo operaio o colui sotto la cui vigilanza lavora l'individuo, dopo aver disposto per le prime cure del ferito ne informa l'ufficiale di sezione o, in sua assenza, l'ufficiale di servizio.

Nel 2° comma del § 174 sostituire le parole: « mod. n. 12 » con quelle: « mod. n. 11 ».

Il 3° comma del § 174 è sostituito dal seguente:

Il rapporto mod. n. 11 è poi presentato dal medico al vice direttore che vi annota le osservazioni che sono del caso, in seguito alle maggiori informazioni da lui assunte sul fatto, e quindi lo rassegna al direttore, il quale ordina che si proceda in conformità dei titoli II e III del regolamento suddetto se le lesioni o ferite o le manifestazioni di malattie professionali siano indubbiamente tali da potere apportare danno all'organismo e da poterlo predisporre a temibili conseguenze morbose. Nei casi dubbi per decidere se sia necessario procedere all'iscrizione matricolare viene ordinata una visita collegiale.

I §§ 175, 176 e 177 sono sostitituiti dai seguenti:

§ 175. All'operaio ferito o leso per causa diretta ed immediata di servizio o colpito da malattia così detta professionale, cioè dipendente dall'esercizio della propria arte il direttore concede di curarsi a domicilio solo quando l'ufficiale sanitario di servizio nella direzione riconosca che la lesione è di lieve importanza e preveda che la guarigione possa avvenire in un termine non superiore a 5 giorni. Oltrepassato questo termine, se l'operaio che si cura a domicilio non è ancora guarito deve essere sottoposto a nuova visita medica per parte della amministrazione. Se l'ufficiale sanitario dichiara in modo certo che la guarigione può protrarsi oltre 5 giorni ancora o che la natura del caso lo richiede, il direttore prescrive che l'operaio sia avviato all'ospedale.

Nei casi più gravi in cui non possa effettuarsi il trasporto dell'operaio all'ospedale per le sue condizioni, la cura è continuata a domicilio pel tempo strettamente necessario sotto la vigilanza dell'ufficiale sanitario dello stabilimento.

All'operaio uscito da un luogo di cura il periodo concessogli per la convalescenza è considerato come quello di malattia.

§ 176. Quando siano trascorsi tre mesi l'operaio se non guarito, deve essere sottoposto a visita medica collegiale allo scopo di accertare se sia o no in grado di riprendere servizio o se siasi reso permanentemente inabile al medesimo. Tale visita deve rinnovarsi di tre in tre mesi e trascorso un anno, senza che l'operaio si sia ristabilito o che si siano verificate le condizioni dell'inabilità permanente, viene riferito in merito al Ministero pei provvedimenti del caso, allegando al rapporto tutti gli opportuni documenti.

§ 177. All'operaio colpito da malattia o da infortunio di cui al § 175 è corrisposta l'intera mercede per la giornata in cui si ferì, restò leso o gli si manifestò la malattia professionale. Se egli in quel giorno lavorava a cottimo gli debbono essere buonificate le ore d'interruzione dal lavoro.

Successivamente è concesso a lui o alla famiglia a suo carico un sussidio giornaliero per tutta la durata della cura e della convalescenza assegnatagli (non esclusi i giorni festivi) sia la cura eseguita all'ospedale sia a domicilio. Trascorso il periodo di convalescenza il sussidio è sospeso ancorchè l'operaio non si sia ripresentato a riprendere il lavoro.

Il sussidio di cui sopra è commisurato pei primi 90 giorni a $^4/_5$ e successivamente a metà della mercede ad economia che spetterebbe lavorando. Però se l'operaio non ha famiglia a suo carico il sussidio dovutogli è sempre pari alla metà paga ad eccezione del tempo passato in cura al proprio domicilio pel quale deve essergli corrisposto il sussidio dei $^4/_5$ della mercede limitatamente in ogni caso ad un massimo di 90 giorni.

Le spese per il trasporto degli operai al luogo di cura, pel loro ritorno a domicilio, quelle di retta e quelle funebri eventualmente verificatesi per coloro che muoiono all'ospedale, sono a carico dell'amministrazione.

Nel § 178 togliere le parole: « a matricola, » nella 1ª e 3ª riga.

Nel § 179 sostituire le parole: « Agli operai straordinari ed ai garzoni, » colle seguenti: « Ai garzoni e agli straordinari che fossero stati assunti ai termini del § 1, qualora siano ».

Il § 181 è soppresso.

Il 1° comma del § 182 è sostituito dal seguente:

§ 182. Nei giorni in cui ricorrono i genetliaci delle LL. MM. il Re, la Regina e la Regina madre e di S. A. R. il Principe Ereditario è corrisposto a tutto il personale operaio presente al lavoro, nonchè agli assenti per ragioni di servizio, per malattia constatata, o in regolare licenza, un soprassoldo pari a metà della paga ad economia in base all'orario normale di lavoro.

Il § 183 è sostituito dal seguente:

§ 183. È riservata al Ministero la facoltà di stabilire soprassoldi a favore di individui che trovansi in posizioni speciali, o addetti a lavori pericolosi o nocivi od in località disagiate.

Nel § 184 sostituire le parole: « mod. n. 9 » con quelle « mod. n. 8 ».

Nel 2° comma del § 184 le parole: « dei magazzini centrali », sono sostituite dalle seguenti: « degli stabilimenti di Commissariato militare ».

Il § 185 è soppresso.

I capoversi *b)* e *d)* del § 186 sono sostituiti dai seguenti:

b) ai mezzi di trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi in 2ª classe se capi operai ed in 3ª classe se operai o garzoni: ed a 40 kg. di bagaglio a tariffa militare, qualunque sia il peso effettivo del bagaglio trasportato;

d) alla paga anche nei giorni festivi considerata in ragione dell'orario normale di lavoro.

Dopo il capoverso *d)* del § 186 aggiungere i seguenti comma:

Le stesse competenze spettano agli opera icomandati temporaneamente dalle direzioni alle dipendenti sezioni staccate e viceversa.

Quando le distanze e l'orario dei mezzi di comunicazione esistenti lo consentono, gli operai da comandarsi fuori della propria sede per eseguire lavori di poche ore, si debbono far ripartire nella stessa giornata, purchè l'arrivo alla propria sede non oltrepassi la mezzanotte (ore 24).

In questi casi e quando il viaggio viene iniziato anteriormente all'orario di lavoro stabilito, all'operaio, oltre alle indennità di cui sopra, eccettuata quella pel bagaglio, vengono corrisposte come straordinarie o notturne secondo i casi, le ore in più di quelle normali di lavoro prescritte.

Il § 188 è sostituito dal seguente:

§ 188. Non sono considerati come comandati e quindi non hanno diritto al trattamento di cui al § 187, gli operai che vengono destinati a prestar servizio altrove per tempo indeterminato. Essi pur continuando a rimanere in forza alla direzione presso cui sono effettivi, hanno però diritto al trattamento stabilito al § 192 per gli operai trasferiti, anche per la famiglia se risulti effettivamente che essa vada a convivere con loro.

I comma 1° e 2° del § 189 sono sostituiti dai seguenti:

§ 189. Agli operai occasionalmente comandati per servizio o lavori da compiersi fuori del luogo in cui prestano ordinariamente l'opera loro, ma che rimangono nei limiti della loro residenza quando il percorso di andata e ritorno superi complessivamente 5 chilometri dal luogo stesso e possa compiersi nella stessa giornata, è corrisposto - in più della paga di lavoro effettivamente compiuto - il rimborso delle spese di trasporto in ferrovia, piroscafo o tram se esistono, (nella classe come al comma *b)* del § 186) ed in caso diverso una indennità chilometrica di centesimi 4 per le vie ordinarie quando la direzione non possa o non ritenga conveniente somministrare propri mezzi di trasporto.

Il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno è considerato e retribuito come lavoro ordinario nel limite dell'orario normale giornaliero come lavoro straordinario per le ore eccedenti e calcolato - quanto alla durata - in base agli orari in vigore pel pubblico nei percorsi su ferrovie, piroscafi, ecc. ed in ragione di 4 chilometri all'ora nei percorsi su vie ordinarie.

Dopo il 6° comma del § 189 aggiungere il seguente terz'ultimo comma:

Quando il servizio da compiersi dagli operai nei casi contemplati dal presente paragrafo ha carattere normale continuativo l'indennità chilometrica può essere sostituita, dietro autorizzazione ministeriale, da speciale soprassoldo giornaliero.

Il 2° comma del § 190 è sostituito dal seguente:

Tale soprassoldo è corrisposto per le ore in cui le imbarcazioni sono fuori dal consueto ancoraggio e per il tempo strettamente necessario in lavori di preparazione e riparazione delle imbarcazioni stesse.

Al § 190 aggiungasi il seguente ultimo comma:

Se però durante l'ancoraggio d'arrivo essi non hanno modo di dormire a bordo, il soprassoldo deve corrispondersi nella misura prescritta dalla lettera *a)* del § 186.

Il § 191 è sostituito dal seguente:

§ 191. Gli operai comandati in missione all'estero hanno diritto, per tutta la durata della missione, alla paga di lavoro - compresi i giorni festivi - computata in base all'orario normale di lavoro ed all'indennità giornaliera di L. 8 se capi operai, di L. 6 se operai e di L. 4 se garzoni. Quando i predetti operai debbano muoversi dalla loro abituale residenza all'astero è loro concesso inoltre un soprassoldo eccezionale pari alla metà della indennità sopraindicata. Hanno pure diritto ai mezzi di trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi, nella classe indicata alla lettera *b)* del § 186.

Il 1° comma ed i capoversi *a)* e *d)* del § 192 sono sostituiti dai seguenti:

§ 192. Gli operai trasferiti non per loro domanda e che cambiano di residenza, compresi quelli di cui al § 188, hanno diritto, durante il viaggio, alle stesse competenze stabilite per gli operai comandati.

a) il prezzo del viaggio sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi, nella classe indicata alla lettera *b)* del § 186;

d) il soprassoldo giornaliero di L. 1.00 al capo della famiglia per i primi 15 giorni di permanenza nella nuova residenza.

Al capoverso *b)* del § 192 aggiungere il seguente 2° comma:

Tale limite massimo deve essere aumentato di Kg. 50 per ogni membro in più di quattro.

Il § 193 è sostituito dal seguente:

§ 193. Il trattamento di cui al paragrafo precedente è dovuto anche quando trattati di operai addetti ad una direzione ma provenienti da altre direzioni non per loro domanda e che essendo stati collocati a riposo od in riforma, oppure licenziati per diminuzione di lavoro o per infermità, eleggano domicilio nel territorio di una delle direzioni dalle quali provengono e vi si rechino entro un anno dalla data della cessazione dal servizio. Essi debbono a tal uopo rivolgere apposita domanda per iscritto al direttore entro il periodo di tempo ora indicato.

Questa disposizione è pure applicabile alle famiglie degli operai suddetti morti in servizio.

Il 1° comma del § 195 è sostituito dal seguente:

§ 195. All'operaio colpito da malattia od infortunio non dipendente da cause di servizio è concesso un sussidio pari a metà della paga ad economia commisurata alla paga normale di lavoro per un periodo non superiore a 3 mesi.

Dopo il 1° comma del § 195 aggiungere i seguenti 2° e 3° comma:

Per le ragioni suddette il direttore ha facoltà di concedere eguale sussidio ai garzoni ed agli altri operai straordinari, però per questi ultimi limitatamente ad un periodo non superiore a 15 giorni.

Possono però essere esclusi dal beneficio del sussidio quegli operai sia a matricola che straordinari, i quali abbiano contratto malattie od infortuni per propria colpa.

Il 3° comma, ora 5°, del § 195 è sostituito dal seguente:

Tanto in un caso, quanto nell'altro, la metà paga può essere accordata a decorrere dal primo giorno dell'assenza, dopo che il direttore si sia accertato che l'assenza dipende dai motivi suaccennati.

Al § 195 aggiungere il seguente ultimo comma:

Il periodo di puerperio voluto dalla legge (art. 6 del testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. de-

creto 10 novembre 1907, n. 818) viene considerato come malattia agli effetti del sussidio della metà paga.

Nel § 196 sostituire le parole: « 180 giorni » con quelle di: « sei mesi ».

Nel § 197 sopprimere le parole: « a matricola ».

Nel § 198 sopprimere le parole: « per i capi operai ».

Al titolo dell'art. 19 dopo il punto finale, aggiungere la parola: « sussidi ».

Nel § 201 sopprimere le parole: « a matricola ».

Nel 1°, 2°, 3° capoverso del § 202 sopprimere le parole: « a matricola »

Dopo il 1° comma del § 204 aggiungere il seguente 2° comma:

Un sussidio di eguale misura viene concesso agli eredi ammessi al godimento della pensione di operai defunti in servizio che lasciano diritto a pensione.

Dopo il § 204 aggiungere il seguente:

§ 204 - *bis*. In casi di eccezionale gravità il Ministero, dietro motivate proposte delle direzioni, può accordare speciali sussidi agli operai o alle loro famiglie.

Nel capoverso *a)* del § 207 sostituire il n. 3 col n. 2, e nel comma *b)* sostituire il n. 6 col n. 4 e nell' ultimo comma il n. 5 col n. 3.

Nel § 208 sostituire il n. 6 col n. 4.

Nel § 210 sostituire il n. 6 col n. 4.

Nel § 215 sostituire il n. 6 col n. 4, ed il n. 7 col n. 6.

Nel capoverso *a)* del § 216 sostituire il n. 6 col n. 4.

Nel § 217 sostituire il n. 7 col n. 6.

Nel § 218 sostituire il n. 6 col n. 4 ed il n. 8 col n. 7.

Nel § 220 sostituire il n. 7 col n. 6 ed il n. 8 col n. 7.

Nel 2° capoverso del 2° comma del § 220 sopprimere le parole: « della 1ª categoria ».

Il 1° comma del § 223 è sostituito dal seguente:

§ 223. Le direzioni sono autorizzate a rilasciare agli operai copie dello stato di servizio o anche certificati dei servizi prestati in qualità di straordinari, nonchè in quelle di operai a ruolo a senso del regolamento 5 ottobre 1903 e precedenti.

Nel 2° comma del § 223 sostituire il n. 6 col n. 4.

Nel § 224 sostituire le parole: « dal § 40 del regolamento 3 aprile 1890 relativo alle », con le seguenti: « dall' art. 48 del regolamento per l' ercizio e per la sorveglianza delle; » e dopo le parole: « a vapore » aggiungere: « (R. decreto n. 646 del 17 agosto 1907) ».

Il § 225 è sostituito dal seguente:

§ 225. Le direzioni sono pure autorizzate a rilasciare copia dello stato di servizio in seguito a richiesta d'ufficio alle autorità civili e militari, compresi i sindaci, come pure alle altre amministrazioni pubbliche, sempre quando il direttore in base al motivo indicato dal richiedente, creda di acconsentire alla domanda o sia autorizzato dal Ministero.

Nel § 229 sostituire il numero 10 col numero 9 ed il numero 11 col numero 10.

L'art. 22 è soppresso.

Dopo il § 230 aggiungere i seguenti articoli:

Art. 23.

Note caratteristiche.

§ 230-*bis*. Nel mese di novembre vengono compilate per ogni operaio le note caratteristiche (mod. n. 5) da apposite Commissioni nominate dal direttore e composte con funzionari militari o civili scelti tra quelli che abbiano i più diretti rapporti di servizio con ogni singolo operaio.

Nel mese di dicembre il direttore vi riporta la classifica ottenuta da ogni operaio giusta il disposto dal § 79.

Art. 24.

Commissione centrale permanente.

§ 230-*ter*. Presso il Ministero è istituita una commissione centrale permanente, incaricata dell' interpretazione delle norme regolamentari e della soluzione delle quistioni di massima di carattere amministrativo, riguardanti tutto il personale operaio dipendente.

Con disposizione ministeriale sarà provveduto alla nomina ed al funzionamento di detta commissione.

Il § 240 è sostituito dal seguente:

§ 240. È conferito un assegno personale a coloro che pagati già per tutti i giorni dell'anno, vengono per effetto del presente regolamento a percepire la paga pei soli giorni lavorativi. Questo assegno deve corrispondere alla differenza annuale tra la paga effettivamente goduta e la paga stessa calcolata per 300 giorni (lavorativi).

Tale assegno che sarà conservato immutabile *ad personam* fino alla cessazione dal servizio, non ha influenza sulla mercede giornaliera sia agli effetti della pensione, sia a quelli degli aumenti di paga e perciò non deve formare oggetto di variazione matricolare e deve essere corrisposto sotto forma di soprassoldo a quindicine od a mesi scaduti.

L'assegno stesso resta sospeso per tutto il tempo in cui l'operaio venga ammesso al trattamento prescritto dal § 60.

Con la data stabilita al § 244 a tutti coloro che per effetto di promozioni ottenute dal 1° gennaio 1909 a tutto il 1° gennaio 1911 fosse stato ridotto tale assegno si deve ripristinare quello che risultò dovuto all'atto dell'applicazione del regolamento. Gli aumenti conferiti per tali promozioni debbono essere conservati sulle mercedi, se con essi non venga oltrepassata la paga massima e semplificando non abbia luogo una nuova assegnazione per effetto del § 244.

Non spetta l'assegno personale di cui sopra a coloro ai quali è cessato o venisse a cessare il godimento della paga per tutti i giorni dell'anno ottenuto solo per effetto del § 61 del presente regolamento, o perchè posteriormente al 1° agosto 1908, per cambiamento di mestiere, avessero perduto o venissero a perdere il trattamento prescritto dal § 60.

Il § 243 è sostituito dal seguente:

§ 243. Per il personale operaio dei depositi di allevamento cavalli, sono da applicarsi tutte le disposizioni del presente regolamento, in quanto non siano contrarie a quelle riguardanti il detto personale contenute in precedenti leggi e regolamenti od a quelle che venissero in seguito stabilite con decreto Reale.

Dopo il § 243 aggiungere i seguenti:

§ 244. Le aggiunte e varianti promulgate col presente R. decreto, avranno effetto dal 1° luglio 1911, ad eccezione dei seguenti provvedimenti che dovranno invece avere effetto dal 1° aprile 1911:

1° in base alle nuove mercedi ed alle nuove permanenze stabilite dalla tabella *C* saranno assegnate le paghe, purchè non superiori alle massime:

a) a tutti gli operai che sono o verranno iscritti alla 1ª ed alla 2ª categoria;

b) a tutti gli operai che per effetto delle modificazioni ed aggiunte apportate alla tabella *A* verranno a cambiare di categoria;

2° in forza del § 240 sarà stabilito il nuovo assegno personale agli operai ai quali era già dovuto per effetto del regolamento. L'assegno personale invece che dovrà conferirsi ad altri operai per effetto delle presenti modificazioni sarà stabilito al 1° luglio 1911.

Tale assegno deve essere calcolato sulla mercede goduta al 31 luglio 1908 dai primi ed al 30 giugno 1911 dai secondi.

§ 245. Dal 1° luglio 1911 cesseranno dall'avere effetto le paghe superiori alle massime, gli assegni personali ed i soprassoldi stati concessi con speciali disposizioni e dovranno essere presentate motivate proposte per le concessioni che si riterrà necessario di rinnovare.

§ 246. La nuova assegnazione di cui al § 244 e le modificazioni apportate all'art. 8 del regolamento, non potranno aver alcun effetto sulla ripartizione dell'importo dei lavori a cottimo già liquidati all'atto della promulgazione delle presenti disposizioni.

§ 247. Se per effetto delle presenti disposizioni in qualche categoria di mestieri venga a verificarsi un numero di operai con paga superiore alla normale eccedente i limiti consentiti dal § 88 (30 °/₀ per la 1ª categoria e 20 °/₀ per le altre), il 3 °/₀ di promovibilità semestrale previsto dal paragrafo stesso s'intende concesso fino a che la prescritta proporzione non venga a ristabilirsi quand'anche si vengano a superare le percentuali massime del 40 e del 30 °/₀ contemplate nel paragrafo sopradetto.

§ 248. Tutti coloro che al 31 luglio 1908 avevano la qualifica di « capo lavorante », e che per effetto del presente regolamento non possono essere classificati « capi squadra di lavoranti » conserveranno il titolo che avevano in detta epoca, pur seguitando nell'esercizio delle attribuzioni presentemente loro affidate ed a percepire le mercedi inerenti alle attribuzioni stesse.

I capi operai che vengono a risultare non più occorrenti a qualche specialità di servizio od eccedenti nei rispettivi organici sono conservati in soprannumero in sostituzione di altrettanti operai.

Nei magazzini centrali detti capi operai debbono sostituire altrettanti capi commessi.

Gli operai classificati alla 2ª categoria come capi commessi di magazzini centrali assumono dal 1° aprile 1911 la denominazione di commessi scelti di magazzini centrali.

§ 249. Per l'assegnazione di categoria dei capo-operai in carica al 31 luglio 1908, si deve tener conto oltre che del mestiere esercitato all'atto della nomina a capo-operaio, anche della speciale abilità e delle reali attribuzioni esercitate a quella data. A questo riguardo le commissioni di cui al § 21, si debbono pronunziare riesaminando la posizione di ogni capo operaio che al 1° agosto 1908 fu ascritto alla 2ª categoria.

Qualora risultassero ammessibili passaggi alla 1ª categoria verranno inoltrate pel tramite del competente Ispettorato motivate proposte al Ministero che emetterà caso per caso le relative determinazioni.

I passaggi autorizzati debbono aver luogo al 1° luglio 1911, assegnando la mercede che sarebbe spettata qualora la nuova classifica fosse avvenuta al 1° agosto 1908.

§ 250. Gli operai che alla pubblicazione delle presenti disposizioni si trovano ad avere una delle qualifiche di *polverista*, potranno conservare il titolo e tutti i diritti di carriera spettanti alla categoria cui ora fanno parte, od optare per le nuove disposizioni, riassumendo la qualifica del proprio mestiere di origine.

In tal caso a questi ultimi dovrà essere assegnata al 1° luglio 1911 la paga che sarebbe loro spettata se avessero percorsa tutta la loro carriera nella categoria del proprio mestiere.

A coloro invece che conserveranno le qualifiche di *polverista* non spetta il soprassoldo di cui è cenno nelle *avvertenze* della tabella *A*.

§ 251. È fatta facoltà al Ministero, in casi eccezionalissimi, di fare iscrivere a matricola sotto la data da determinarsi caso per caso, anche in eccedenza agli organici, in base al servizio effettivamente prestato, gli operai straordinari od avventizi che alla data di promulgazione delle presenti disposizioni siano stati mantenuti in servizio senza interruzione da epoca anteriore al 1° agosto 1908, i quali o per età o per qualsiasi altra ragione non abbiano potuto ottenere a suo tempo tale iscrizione.

Eguale facoltà viene data al Ministero per rettificare a vantaggio degli operai la data d'iscrizione matricolare in tutti quei casi eccezionali pei quali gravi ragioni di equità lo consiglino.

Nell'un caso e nell'altro deve preventivamente pronunziarsi con speciale atto deliberativo l'apposita commissione centrale permanente di cui al § 250-*ter*.

Le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* ed *F* sono sostituite dalle seguenti:

Tabella **A**.

Ripartizione degli operai in categorie di mestieri od impiego.

Categoria	MESTIERI OD IMPIEGHI	Mercedi giornaliere		
		Minima	Normale	Massima
1ª	Aggiustatori meccanici di precisione — Aggiustatori montatori — Armaiuoli scelti — Artificieri pirotecnici — Attrezzatori aeronauti scelti — Calcografi — Calderai fucinatori scelti — Calzolai tagliatori scelti — Capi commessi di magazzini centrali — Capi macchina litografiche e tipografiche Carpentieri in legno scelti — Chimici — Commessi scelti della farmacia centrale militare — Cordai aeronauti scelti — Disegnatori litografi — Elettricisti meccanici — Fabbri fucinatori scelti — Falegnami aeronauti scelti — Formatori scelti Fonditori capi-forno — Fotocollografi — Fotografi — Fotoincisori — Fototecnici — Galvanizzatori — Gommisti per pneumatici — Incisori di precisione — Incisori litografi — Incisori sul rame — Limatori e tornitori finitori di oggetti di precisione — Livellatori di canne scelti — Macchinisti conduttori di locomotive, di rimorchiatori e di automobili di terra e di mare — Macchinisti conduttori di caldaie a vapore scelti — Meccanici radiotelegrafisti — Modellisti in legno — Montatori aeronauti scelti — Motoristi aeronauti — Piombai maestri — Ramai maestri — Saldatori autogeni scelti — Stampatori litografi — Sarti tagliatori scelti — Sarti aeronauti scelti — Sellai tagliatori e bardai scelti — Telegrafisti — Tipografi compositori — Topofotografi — Tornitori in metallo scelti — Tubisti aeronauti scelti	3.00	5.00	6.90
2ª	Aggiustatori — Aiutanti chimici — Arcionisti — Armaioli — Attrezzatori aeronauti — Calafati scelti — Calderai fucinatori — Calligrafi autografi — Calzolai tagliatori — Capi squadra di lavoranti — Carpentieri in legno — Carpentieri in ferro — Carradori (in ferro o in legno) — Coloritori scelti (pittori ornamentisti) — Commessi di biblioteche — Commessi scelti di magazzini centrali — Conduttori di macchine utensili speciali per lavori di precisione (ingranaggi conici, pantografi, ecc.) — Cordai aeronauti — Disegnatori autografi — Elettricisti — Falegnami aeronauti — Falegnami scelti — Formatori — Fonditori — Fucinatori — Fuochisti autorizzati navali — Incisori — Incassatori e compositori di armi scelti — Livellatori di canne grezze — Macchinisti conduttori di caldaie a vapore — Modellatori — Montatori aeronauti — Muratori maestri — Piombai scelti — Pulitori di armi scelti — Ramai scelti — Rigatori scelti — Sarti aeronauti — Sarti tagliatori — Sellai tagliatori — Tempratori di lavori fini — Tornitori in metallo — Trapanatori di bocche da fuoco — Tubisti aeronauti	2.00	4.50	5.00
3ª	Abbrunatori di canne di armi — Aggua-gliatori di canne scelti — Arrotini di armi bianche scelti — Artificieri — Au-			

Segue Tabella **A**.

Categoria	MESTIERI OD IMPIEGHI	Mercedi giornaliere Minima	Normale	Massima
	tografi — Brunitori di lavori fini — Calafati — Calderai ribaditori — Capi fuochista — Centratori di canne di fucili — Coloritori — Commessi di magazzini centrali — Conduttori di dinamo — Conduttori di macchine utensili speciali (piallatrici, trapani, ecc.) — Conduttori di macchine per lavorazione di cartucce e d'inneschi scelti — Conduttori di macchine per calzolai e sellai scelti — Custodi di magazzino — Falegnami — Fucinatori di parti d'armi — Incassatori e compositori di armi — Inservienti di ufficio o di colombaie militari — Lanternai — Lattai scelti — Legatori di libri scelti — Limatori scelti — Montatori di carte scelti — Ottonai — Piloti — Piombai — Portinai — Pulitori di armi — Ramai — Rigatori — Sarti cucitori scelti — Sellai cucitori scelti — Tempratori di parti di armi — Tornitori in legno	2.00	4.00	4.50
4ª	Agguagliatori di canne — Arrotini di armi bianche — Arrotini — Battimazza — Brunitori di parti d'armi e di lavori comuni — Cantonieri stradali — Cianografi — Commessi della farmacia centrale militare — Conducenti — Conduttori di turbine, grue e macchine simili — Conduttori di macchine utensili comuni (per lavori a serie) — Conduttori di macchine per calzolai e sellai — Conduttori di macchine per lavorazione di cartucce e d'inneschi — Cucitori in cuoio (calzolai) — Foratori di canne di fucili — Fuochisti scelti — Funaioli — Gassisti (addetti ai gazogeni) — Gommisti — Guardalinee telefoniche e telegrafiche — Imballatori — Ingrassatori di trasmissioni — Lattai — Lavoranti — Levigatori di zinchi e di rami — Legatori di libri — Limatori — Marinai — Montatori di carte — Muratori — Pomiciatori di pietre litografiche — Sarti cucitori — Sellai cucitori — Scalpellini — Tempratori	2.00	3.50	4.00
5ª	Allievi incisori — Aiutanti calcografi — Aiutanti fotografi — Aiutanti fototecnici — Aiutanti legatori di libri — Aiutanti macchinisti litografi — Aiutanti meccanici — Aiutanti montatori di carte — Cuoiai per cinghie — Fuochisti — Mettifogli alle macchine litografiche e tipografiche — Sbavatori comuni e da proietti — Scovolisti — Segatori — Torcolieri litografi	2.00	3.00	3.50
6ª	Operaie di qualsiasi mestiere	1.50	2.50	3.00
7ª	Operaie lavoranti	1.50	2.00	2.50

AVVERTENZE.

1. Agli operai di 1ª e 2ª categoria specializzati in un mestiere e distinti per eccezionale abilità e lodevole condotta possono essere concesse mercedi superiori alle massime (§ 90).

2. I capo-rimorchiatori hanno il grado di capo-operai di 1ª categoria. Essi debbono essere forniti di patente di capitano o padrone od essere stati altrimenti autorizzati a comandare navi a senso dell'art. 57 del Codice per la marina mercantile.

3. I capo-barca hanno il grado di capo-squadra di lavoranti. Essi debbono aver ottenuto da una capitaneria di porto la qualifica stessa per il traffico locale (lettera A dell'art. 911 del regolamento per la marina mercantile).

4. Nelle specialità di: Commessi scelti della farmacia centrale militare (1ª categoria) — Commessi della farmacia centrale militare (4ª categoria) — Sarti aeronauti (2ª categoria), possono essere assegnate anche operaie donne.

5. Con la qualifica di lavoranti (4ª categoria) sono designati gl uomini di fatica a qualsiasi servizio appartengano.

6. Gli impieghi di: collaudatori e di polverista possono essere affidati ad operai di qualunque mestiere. Durante l'esercizio di tali impieghi oltre alla paga del proprio grado essi percepiscono un soprassoldo giornaliero da stabilirsi dal Ministero (§ 183).

Tabella **B**.

Ripartizioni dei capi operai in categorie di mestiere.

Categoria		Mercede giornaliera Minima	Massima (*)
1ª	Capi operai provenienti dagli operai della 1ª categoria o dagli estranei	6.00	8.00
2ª	Capi operai provenienti dagli operai della 2ª e 3ª categoria o dagli estranei	5.50	7.00
3ª	Capi operai panettieri	4.50	5.50

(*) Ai capi operai distinti per eccezionale abilità e lodevole condotta potranno essere concesse mercedi superiori alle massime (§ 90).

Tabella **C**.

Permanenza in ogni mercede per gli operai fino al raggiungimento della normale.

	CATEGORIE 1	2	3	4	5	6	7
da L. 1.50 a 2.00 . . . . . . anni	—	—	—	—	—	4	6
» 2.00 » 2.50 . . . . . . »	—	2	3	3	4	6	
» 2.50 » 3.00 . . . . . . »	—	3	3	4	5		
» 3.00 » 3.50 . . . . . . »	3	4	4	5			
» 3.50 » 4.00 . . . . . . »	4	5	6				
» 4.00 » 4.50 . . . . . . »	5	6					
» 4.50 » 5.00 . . . . . . »	5						

Tabella **D**.

Permanenza in ogni mercede per i capi operai fino al raggiungimento della massima.

	CATEGORIE 1ª	2ª	3ª
da L. 4.50 a 5.00 . . . . anni	—	—	3
» 5.00 » 5.50 . . . . »	—	—	3
» 5.50 » 6.00 . . . . »	—	3	
» 6.00 » 6.50 . . . . »	3	3	
» 6.50 » 7.00 . . . . »	3	3	
» 7.00 » 7.50 . . . . »	3		
» 7.50 » 8.00 . . . . »	3		

Tabella E.

Permanenza dei garzoni in una stessa mercede fino al raggiungimento della ordinaria.

(*Mercedi L. 0.60, 0.80, 1.00 al giorno*).

da L. 0.60 a 0.80 . . . . . anni 1
» » 0.80 » 1.00 . . . . . » 1

Tabella F.

Età minima prescritta per le ammissioni di operai di ordinaria abilità professionale.

Anni compiuti di età	CATEGORIE						
	1ª	2ª	ª	4ª	5ª	6ª	7ª
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
18	—	2 —	2 —	2 —	2 —	1 50	1 50
19	—	2 —	2 —	2 —	2 —	1 50	1 50
20	—	2 50	2 —	2 —	2 —	1 50	1 50
21	3 —	2 50	2 50	2 50	2 —	1 50	1 50
22	3 —	2 50	2 50	2 50	2 50	2 —	1 50
23	3 —	3 —	2 50	2 50	2 50	2 —	1 50
24	3 50	3 —	3 —	2 50	2 50	2 —	2 —
25	3 50	3 —	3 —	3 —	2 50	2 —	2 —
26	3 50	3 —	3 —	3 —	2 50	2 —	2 —
27	3 50	3 50	3 —	3 —	3 —	2 —	2 —
28	4 —	3 50	3 50	3 —	3 —	2 50	2 —
29	4 —	3 50	3 50	3 —	3 —	2 50	2 —
30	4 —	3 50	3 50	3 50	3 —	2 50	2 —

Dopo la tabella *F* aggiungere la seguente:

Tabella F'.

Paghe da conferirsi in rapporto all'età per le ammissioni di operai di eccezionale abilità professionale.

MERCEDI	CATEGORIE						
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
	anni	anni	anni	anni	anni	anni	anni
Operai a L. 1 50 al giorno . .	—	—	—	—	—	18	18
» » 2 00 » . .	—	18	18	18	18	21	23
» » 2 50 » . .	—	19	19	20	21	24	30
» » 3 00 » . .	21	21	21	22	25	30	
» » 3 50 » . .	22	23	23	25	30		
» » 4 00 » . .	23	25	26	30			
» » 4 50 » . .	24	27	30				
» » 5 00 » . .	26	30					
» » 5 50 » . .	28						
» » 6 00 » . .	30						

Nel mod. n. 1 apportare le seguenti varianti:

Nel testo sostituire la chiamata (8) colla parola: operaio, e la chiamata (9) colle seguenti parole: matricola sotto la data del (8)

Nelle chiamate in calce, sostituire quelle n. (8) colla seguente:

(8) Data colla quale venne ammesso all'esperimento, e sopprimere quella n. (9).

Nelle Avvertenze modificare il 2° comma come appresso: Il tagliando viene unito alla variazione relativa, e nel 3° comma sopprimere le parole: se trattasi di ammissione a matricola.

Il modello n. 2 è soppresso.

Il modello n. 3 è divenuto n. 2.

Il modello n. 4 è soppresso.

Il modello n. 5 diventa n. 3.

Alle parole: Rubrica alfabetica, aggiungere: degli operai a matricola, e sopprimere la chiamata (1).

Il modello n. 6 diventa n. 4.

La parte dello specchio (*B*) del modello n. 4 (già n. 6) a pag. 88 del regolamento è sostituita dalla seguente:

Segue (**B**)

Servizi, promozioni e variazioni in ordine cronologico come operaio borghese a matricola	Data			Paga
Operaio.... di.... categoria a matricola		ottobre	1908	
Tale.... in detta....	1°	gennaio	1909	
Trasferito tale nella.... (Disp. Ministeriale del... n.°.... div...)	15	gennaio		
Tale di.... categoria in detta	1°	ottobre	1909	
Capo operaio.... di.... categoria in detto	1°	gennaio	1909	
Collocato a riposo (indicare il motivo) per decreto Ministeriale	1°		1910	
del.... e cessato dal servizio il....	1°	Data	1910	
Morto a (indicare il luogo)		Data	1910	
Distaccato alla batteria (o forte ecc.) di....		Data		
Rientrato alla sede della Direzione....		Data		
Considerato in licenza perchè in attesa di giudizio, inquisito di....		Data		
Rientrato quale operaio di.... categoria a matricola nella stessa Direzione, per non essersi fatto luogo a procedere, come da sentenza della Corte (o tribunale) di.... in data....		Data		
Licenziato per punizione in seguito a condanna riportata per (motivo) come da sentenza della Corte (o tribunale) di.... in data.... confermata da sentenza della Corte d'appello di.... in data....		Data		
Concessagli la paga di L. .... al giorno come da determinazione Ministeriale in data.... n.°.... divisione....		Data		
Dispensato temporaneamente dal servizio perchè chiamato alle armi per (1)		Data		
Rientrato quale operaio di.... categoria a matricola nella stessa Direzione per cessato servizio militare		Data		
In licenza straordinaria (2)		Data		
Rientrato da licenza straordinaria quale operaio di.... categoria a matricola nella stessa Direzione		Data		

(1) Se il servizio è superiore a due mesi.

(2) Se superiore a due mesi.

Gli specchi *E*, *F* e *G* del modello n. 4 (già n. 6) sono soppressi.

Dopo il modello n. 4 (già n. 6) aggiungere il seguente:

Modello N. 5
§ 230-*bis* Regolamento operai borghesi
—

N. del Catalogo
—

DIREZIONE . . . .

NOTE CARATTERISTICHE

del . . . .

(A)

Note caratteristiche annuali (da riempirsi nel mese di novembre)

Anno	Abilità professionale (1)	Zelo (2)	Intelligenza (3)	Condotta (4) in servizio	Condotta (4) f. s.	Se è atto a dirigere lavori	Se merita promozione a scelta (5)	Firme della Commissione II	Firme della Commissione II	Firme della Commissione II	Classifica di cui al § 79 e firma del direttore
19.											
19.											
19.											
19.											
19.											

(1) Moltissima, molta, sufficiente, poca, pochissima. — (2) Moltissimo, molto, sufficiente, poco, pochissimo. (3) Pronta, mediocre, tarda. — (4) Ottima, buona, mediocre, cattiva, pessima — (5) Indicazione necessaria pei soli operai che hanno raggiunta o superata la minima mercede normale.

(B)

Ordine del giorno	Punizioni e loro motivo	Durata Mesi	Durata Giorni

(C)

Anno	Numero di protocollo	Note speciali sulla condotta Condanne	Firma del vice-direttore (1)

(1) O del funzionario di carica equivalente.

Il modello n. 7 diventa n. 6.

Il modello n. 8 diventa n. 7 e variare l'indicazione del modello n. 6 posta sotto il titolo del modello stesso con quella di modello n. 4.

Il modello n. 9 diventa n. 8 e nella chiamata (3) sopprimere le parole: o del registro degli operai straordinari.

Il modello n. 10 diventa n. 9; nella chiamata (1) togliere le parole: o del registro degli straordinari; nella chiamata (2) togliere le parole: o del registro degli straordinari, e nella nota (3) togliere le parole: e classe.

Il modello n. 11 diventa n. 10, e nella nota (1) togliere le parole: o del registro degli straordinari; nella nota (2) togliere le parole: o del registro degli straordinari,

Il modello n. 12 diventa n. 11; nella nota (1) sostituire le parole: o capo lavorante con: capo squadra di lavoranti, capo commessi di magazzini centrali, ecc. La nota (10) diventa (11) ed aggiungere la seguente nota (10): o del funzionario di carica equivalente, e dopo le parole: osservazioni del vice direttore, aggiungere: (10).

Il ministro
SPINGARDI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a **S. M. il Re,** *in udienza del 6 agosto 1911, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 460,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912.*

SIRE!

La necessità di rendere sempre più attiva e vigilante l'opera di profilassi ha dimostrato sin dall'inizio del corrente esercizio l'urgenza di apportare un congruo aumento al capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, la cui dotazione già trovasi completamente impegnata sia per l'acquisto, la custodia, la conservazione e il trasporto di materiale disinfettante ed ospitaliero, sia per le altre svariate occorrenze imposte dall'azione profilattica contro la malaria ed altre malattie infettive.

Ed il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentitagli dall'art. 38 della legge di contabilità generale, ha deliberato di provvedere alla detta necessità ricorrendo ad una prelevazione di lire 400,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Allo stesso mezzo il prefato Consiglio ha pur riconosciuto indispensabile di ricorrere, per elevare di L. 60,000 lo stanziamento del capitolo n. 36 « Missioni politiche e commerciali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per porre il capitolo stesso in grado di sopportare l'onere dipendente da due emergenze eccezionali testè presentatesi, quali le spese per i delegati italiani alla commissione internazionale che, d'accordo col Governo au-

striaco, è stata istituita per la delimitazione del confine italo-austriaco e quelle pel ricevimento ed il soggiorno in Italia della missione etiopica.

In seguito alle ricordate deliberazioni il riferente si onora sottoporre all'augusta sanzione di Vostrà Maestà il seguente schema di decreto.

Il numero **938** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 227,804.85, rimane disponibile la somma di L. 772,195.15;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912, è autorizzata una 3ª prelevazione nella somma di lire quattrocentosessantamila (L. 460,000) da portarsi in aumento ai capitoli degli stati di previsione infraindicati per l'esercizio finanziario predetto:

Ministero degli affari esteri: cap. n. 36 « Missioni politiche commerciali, ecc. », L. 60,000.

Ministero dell'interno: cap. n. 68 « Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie, ecc. », L. 400,000.

Totale L. 460,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 6 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero **939** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 487;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le norme annesse al presente dedecreto e firmate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, con le quali si disciplina la costituzione dei Consigli scolastici provinciali in applicazione della predetta legge 4 giugno 1911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

NORME per la costituzione dei Consigli scolastici provinciali in applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 1.

Il prefetto della provincia convocherà il Consiglio provinciale e i Consigli comunali, affinchè prendano le necessarie deliberazioni per la nomina dei propri rappresentanti al Consiglio scolastico.

In tutti i Consigli dei gruppi di comuni, indicati nei numeri 9 e 10 dell'art. 2 della legge 4 giugno 1911, n. 487, la votazione per designare i detti rappresentanti dovrà aver luogo simultaneamente nel giorno e nell'ora, che il decreto prefettizio di convocazione avrà determinati.

Art. 2.

Alla elezione dei rappresentanti al Consiglio scolastico si procederà con le stesse norme stabilite dalla legge comunale e provinciale per le nomine di cui all'art. 282 della legge stessa (Testo unico approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269).

Art. 3.

Un esemplare del processo verbale della deliberazione, con cui i Consigli dei gruppi dei comuni indicati nei nn. 9 e 10 dell'art. 2 della legge 4 giugno 1911, n. 487 hanno designato i loro rappresentanti al Consiglio scolastico, dovrà essere dai sindaci trasmesso al prefetto nel giorno stesso della avvenuta votazione.

Art. 4.

Il prefetto, sulla base delle deliberazioni a lui trasmesse, formerà la lista definitiva delle persone designate a rappresentare i gruppi dei comuni al Consiglio scolastico, proclamando eletti coloro che abbiano riportato un maggior numero di designazioni da parte dei Consigli comunali.

Nel computo complessivo, non si terrà conto delle designazioni fatte con deliberazioni, che siano nulle ai sensi della legge comunale e provinciale; nè tali deliberazioni potranno essere rinnovate.

Art. 5.

Nella designazione fatta da ciascun Consiglio comunale, a parità di voti, spetta la preferenza al più anziano di età; nel risultato complessivo, a parità di numero di designazioni, ottiene la preferenza colui che rappresenti un gruppo di comuni, i quali costituiscono complessivamente una maggiore popolazione.

Art. 6.

Il Consiglio provinciale e i Consigli comunali hanno la facoltà di scegliere i loro rappresentanti al Consiglio scolastico anche fuori del proprio seno, sempre quando, però, le persone designate non si trovino in alcuna delle condizioni, che rendono incapaci all'elettorato amministrativo, in conformità dell'art. 22 della legge comunale e provinciale eccettuata la lettera *c*) (Testo unico approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269).

Art. 7.

Il provveditore agli studi, mediante apposito avviso diretto ai sindaci da affiggersi nell'albo comunale, inviterà gli insegnanti ad eleggere i loro rappresentanti al Consiglio scolastico.

La votazione sarà indetta pel medesimo giorno e per la medesima ora in tutti i comuni della Provincia.

Art. 8.

Il diritto di prendere parte alla elezione è strettamente personale: nessuno può farsi rappresentare, nè mandare il voto per iscritto.

Gl'insegnanti consegnano la scheda chiusa in busta al direttore o al vice ispettore scolastico; nei comuni, dove tali uffici non esistono, l'insegnante più anziano di età è incaricato di raccogliere le schede. All'atto della consegna della scheda, gl'insegnanti appongono la propria firma accanto al loro nome in apposito elenco, firmato dal direttore o dal vice ispettore o dal maestro più anziano.

Terminata la votazione, e non prima di tre ore da quella in cui fu iniziata, qualora non tutti i maestri abbiano votato, colui che ha raccolto le schede, dopo aver apposto la sua firma su ciascuna busta, immediatamente le rimette con l'elenco al provveditore agli studi. Nei comuni, ove sieno più maestri, i due più anziani, ovvero l'altro insegnante in quei comuni, nei quali non ve ne siano che due solamente, assisteranno alla votazione e firmeranno il plico contenente le schede e l'elenco da inviarsi al provveditore.

Nei comuni, dove mancano il direttore didattico o il vice ispettore scolastico, la trasmissione del plico, contenente le schede e l'elenco degli insegnanti, sarà fatta per mezzo del sindaco.

Art. 9.

Il provveditore agli studi, con l'assistenza di un direttore didattico o di un insegnate, designati entrambi dalla direzione didattica del capoluogo della provincia fra i più anziani, procede allo spoglio delle schede e proclama eletti coloro che abbiano riportato un maggior numero di voti.

La votazione è valida qualunque sia stato il numero dei votanti.

Art. 10.

Per la nomina del direttore, di cui al n. 5 dell'art. 2 della legge 4 giugno 1911, n. 487, qualora la direzione didattica delle scuole elementari del comune capoluogo della provincia sia affidata ad un Consiglio di direzione composto di direttori ai sensi dell'art. 24 della legge citata, il provveditore agli studi inviterà detto Consiglio ad eleggere tra i suoi membri il proprio rappresentante al Consiglio scolastico.

Art. 11.

Il Ministero della pubblica istruzione, in seguito ai risultati delle votazioni avvenute, dichiarerà con decreto Ministeriale costituito il Consiglio scolastico.

Art. 12.

Nella sua prima seduta, il Consiglio scolastico nomina, a maggioranza assoluta nel primo scrutinio o a maggioranza relativa nel secondo, il suo vice presidente e il suo segretario, nonchè i membri elettivi della deputazione scolastica, di cui ai nn. 2, 5 e 6 dell'articolo 8 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 13.

Nel sorteggio, che avrà luogo nel primo biennio per stabilire il turno di decadenza, si comprendono complessivamente tutti i consiglieri, tranne il provveditore agli studi, l'ispettore scolastico addetto all'ufficio scolastico e il direttore delle scuole elementari del comune capoluogo della provincia.

Se quest'ultimo, però, è eletto dal Consiglio di direzione composto di direttori, deve essere anch'egli compreso fra i sorteggiabili.

Il sorteggio avrà luogo nella sessione ordinaria di maggio, precedente allo scadere del biennio.

Art. 14.

Se all'atto della estrazione vi sono vacanze nei posti dei membri da rinnovarsi, il sorteggio si limiterà a tanti consiglieri quanti ne occorrono per raggiungere la metà, incluso il numero delle vacanze.

Qualora nell'intervallo, che corre dal sorteggio sino al giorno della elezione, avvengano vacanze nei posti dei membri elettivi, dal numero dei consiglieri da rinnovarsi si tolgono gli ultimi estratti in numero corrispondente ai posti, che si sono resi vacanti.

Quando il numero dei consiglieri da sorteggiarsi è dispari, l'estrazione deve essere fatta per un numero di posti immediatamente superiore alla metà aritmetica.

Art. 15.

Nel verificarsi di vacanze di posti di membri elettivi del Consiglio scolastico, il prefetto o il provveditore agli studi, secondo la rispettiva competenza determinata nei precedenti articoli 1, 7 e 10, provvederanno affinchè l'elezione suppletoria abbia luogo entro un termine, che non superi un mese e solo eccezionalmente due dal giorno, in cui la vacanza è avvenuta.

I consiglieri provenienti da elezioni suppletorie e nominati dal Governo durante il corso del quadriennio cessano dall'ufficio insieme alla metà del Consiglio, della quale facevano parte quelli da loro sostituiti.

Art. 16.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio scolastico gli ascendenti, i discendenti, il suocero e il genero; nè della Deputazione scolastica i fratelli germani.

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti accennati, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; il più giovane dal più anziano. In tali casi, gli esclusi saranno immediatamente surrogati con la sostituzione di coloro che hanno riportato successivamente un maggior numero di voti.

Art. 17.

I membri del Consiglio scolastico, che contemporaneamente fanno parte del Consiglio provinciale o del Consiglio comunale da cui vennero eletti, restano in ufficio, anche quando perdano la qualità di consigliere provinciale o comunale.

Art. 18.

A ciascun componente del Consiglio scolastico, che non risieda nel comune capoluogo della provincia, per ogni giorno di seduta alla quale partecipa, spetta un'indennità di presenza di L. 1[illegible].

Le spese di viaggio saranno rimborsate in conformità delle disposizioni stabilite nell'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1911, n. 129.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro
CREDARO.

Il numero **910** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 del regolamento per il personale aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza, approvato con Reale decreto del 2 luglio 1908, n. 457;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni concernenti gli ingegneri ed i geometri del ruolo aggiunto contenute nell'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto del 2 luglio 1908, n. 457, sono sostituite con le seguenti:

« L'indennità giornaliera di soggiorno, per i lavori eseguiti fuori di residenza ordinaria, è stabilita in L. 8 per gli ingegneri, in L. 6 pei geometri forniti di stipendio non superiore alle 2200 lire, ed in L. 8 pei geometri forniti di stipendio superiore alle 2200 lire.

Gli ingegneri ed i geometri riceveranno la sola metà dell'indennità di soggiorno, quando si restituiscono alla propria residenza ordinaria nel giorno stesso in cui la abbandonano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 6 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M.** il **Re**, *in udienza del 24 agosto 1911, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Caulonia (Reggio Calabria).*

SIRE!

Il commissario straordinario di Caulonia, per assicurare il normale funzionamento della civica azienda, deve ancora prendere i provvedimenti necessari per l'approvazione del bilancio e dare stabile assetto alla finanza, compiendo la revisione dei conti comunali.

Occorre inoltre che egli curi la sistemazione del personale e degli uffici municipali, definisca importanti vertenze e conduca a termine opere pubbliche che hanno speciale attinenza con l'igiene.

Essendo prossima la scadenza della gestione straordinaria, è indispensabile, a seguito dei decreti di proroga 5 marzo e 3 giugno scorsi e a norma della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogarne di altri due mesi il termine, giusta lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria;

Veduto i due successivi decreti, il primo dei quali prorogò di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, conferendo al commissario straordinario i poteri di cui all'art. 6, n. 9, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e l'altro prorogò di altri tre mesi lo stesso termine:

Veduta la legge comunale e provinciale;

Veduta la predetta legge 12 gennaio 1909, n. 12, e le successive leggi 26 dicembre 1909, n. 791, 13 luglio 1910, n. 466, 30 dicembre 1910, n. 910, 6 luglio 1911, n. 722, concernenti la proroga della facoltà accordata dall'art. 14 della prima;

Veduto il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 395, che approva l'elenco dei Comuni di cui all'art. 1° della predetta legge 12 gennaio 1909;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Caulonia è prorogato di altri due mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Pomaro, addì 24 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M.** il **Re**, *in udienza del 24 agosto 1911, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Collesano (Palermo).*

SIRE!

Per assicurare gli utili effetti della gestione del commissario straordinario di Collesano, occorre prolungarne di un mese la durata normale, prossima a scadere.

Mi onoro pertanto di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che in tal senso provvede.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne

sciolto il Consiglio comunale di Collesano, in provincia di Palermo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Collesano è prorogato di un mese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Pomaro, addì 24 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1904, n. 390 sulla istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Croce Luigi è nominato membro operaio della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Belluno, in sostituzione del dimissionario sig. Bianchetti Giuseppe, sino al compimento del quadriennio 1909-1912.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto del 15 aprile 1911, con il quale, a parziale revoca di quello del 22 maggio 1908, fu vietata l'importazione nel Regno degli animali ovini (pecore e capre), delle pelli fresche, secche od altrimenti conservate, appartenenti ad ovini, nonchè delle lane lavate e di quelle sudicie provenienti dall'Albania;

Attesochè da informazioni ufficiali risulta che il vaiuolo ovino è scomparso dall'Albania;

Decreta:

È revocato il citato decreto del 15 aprile 1911, con cui fu vietata l'importazione nel Regno degli ovini (pecore e capre), delle pelli fresche, secche od altrimenti conservate, appartenenti ad ovini, nonchè delle lane lavate e di quelle sudicie provenienti dall'Albania.

Il presente decreto avrà esecuzione dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e della sua osservanza sono incaricati i signori prefetti delle provincie marittime e di confine, le capitanerie e gli uffici di porto e gli uffici doganali.

Roma, addì 30 agosto 1911.

Per il ministro
SANTOLIQUIDO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Pastrengo, in provincia di Verona, è stato, con decreto odierno, esteso a detto comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b* e *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale degli Istituti di previdenza

ELENCO degli assegni di riposo conferiti ai medici condotti, loro vedove ed orfani dal Consiglio d'amministrazione, durante il 2° trimestre dell'anno 1911, a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Adunanza del 25 aprile 1911:

Dott. Ermirio Andrea, pensione, L. 1410.
Soldi Elide, ved. dott. Scaffetti ed orf., id., L. 461.
Dott. Bonadonna Francesco, id., L. 2552.
Dott. Merlini Francesco, id., L. 1021.
Dott. Caporali Paolo, id., L. 1769.
Dott. De Anna Francesco, id., 1197.
Dott. Bassi Pio, id., L. 1055.
Dott. Vono Francesco, id., L. 1055.
Dott. Donabella Raffaele, id., L. 1642.

Adunanza del 15 maggio 1911:

Dott. Ferri Giuseppe, pensione, L. 1225.
Dott. De Lama Ernesto, id., L. 1225.
Dott. Biancorosso Giuseppe, id., L. 2552.
Dott. Menegotto Antonio, id., L. 1390.
Dott. Renci Fabio, id., L. 2310.
Dott. Granata Giuseppe, id., L. 3000.
Dott. D'Antona Luigi, id, L. 2174.
Dott. Schiappacassi Alessandro, id., L. 2591.
Dott. Ranieri Antonio, id., L. 1887.
Dott. Perogalli Luigi, id., L. 1342.
Dott. Bruno Pietro, id., L. 1664.
Orfani dott. Lorenzoni Giuseppe, id., L. 1500.
Dott. Ambrisi Francesco Paolo, id., L. 3009.
Dott. Gori Angelo, id., L. 1059.

Adunanza del 21 giugno 1911:

Dott. Cocci o Coccia Giulio, pensione, L. 900.
Dott. Pesa Anselmo, id., L. 1028.
Dott. Peiro Michele, id., L. 1100.
Dott. Frattina Luciano, id., L. 1769.
Dott. Martini Vincenzo, id., L. 1769.
Dott. Mauriello Giuseppe, id., L. 1172.
Dott. Marchiso Bartolomeo, id., L. 922.
Dott. Flores Angelo, id., L. 3000.
Dott. Sodano Arcangelo, id., L. 1571.
Dott. Vallisnieri Luigi, id., L. 855.
De Marco Girolama, ved. dott. Malatesta, id., L. 878.

Dott. Boschetti Eugenio, pensione, L. 1756.
Mozzini Maria, ved. dott. Marchioli, id., L. 955.
Lettieri Luisa, ved. dott. De Luccia ed orfani, id., L. 880.50.
Mazzei Eugenia, ved. dott. Gori, id., L. 529.50.
Prisco Michelina ved. dott. De Crecchio, id., L. 2611.43.
Stringa Luigina, ved. dott. Goggi ed orfani, id., L. 2031.72.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 25 maggio 1911:

Fea cav. Giovanni, maggiore 16 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° giugno 1911.

Con R. decreto del 27 maggio 1911:

Calini nobile conte Palatino Giuseppe, capitano 74 fanteria — Cimaglia Ignazio, id. 14 id. — Romeo cav. Vittorio, id. 83 id., collocati in posizione ausiliaria, a loro domanda, dal 1° giugno 1911.

Con R. decreto dell'8 giugno 1911:

Lo Faro Giovanni, tenente 21 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio permanente dall'8 giugno 1911, ed inscritto fra gli ufficiali di complemento.

Con R. decreto dell'11 giugno 1911:

Remondini Amos, capitano 6 bersaglieri — Rossi Mario, id. 28 fanteria — Calvini Ettore, id. 75 id. — Coatz Edmondo, id. 36 id. — Silvestri Ettore, id. 9 id., collocati in aspettativa speciale.
Beretta Benedetto, id. in aspettativa speciale, richiamato in servizio dall'11 giugno 1911.
Cassola Alfredo, tenente 75 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.
Drago Gualtiero, id. in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.
Sacco Alfredo, tenente 7 bersaglieri — Cassone Carlo, id. 48 fanteria, collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 15 giugno 1911:

Milla Guido, capitano 28 fanteria — Barone Orazio, id. 28 id., collocati in aspettativa speciale.
Florio Antonio, tenente 28 id., collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 18 giugno 1911:

Vicoli Giulio, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio, dal 18 giugno 1911.
Piotti Giovanni, id. 65 fanteria, collocato in aspettativa speciale.
De Negri Giulio, id. 8 alpini, id. id.

Arma di artiglieria.

Ruolo combattente.

Con R. decreto del 25 maggio 1911:

Violà Francesco, capitano 7 artiglieria fortezza, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° giugno 1911.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto dell'11 giugno 1911:

De Pasquale Antonino, tenente medico 72 fanteria, dispensato per sua domanda, dal servizio permanente, dal 1° luglio 1911, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità fra gli ufficiali medici di complemento.

Con R. decreto del 18 giugno 1911:

Fasani Francesco, tenente medico ospedale Perugia, collocato a disposizione Ministero affari esteri, dal quale percepirà gli assegni e le indennità spettantigli dal 9 luglio 1911.

Corpo d'amministrazione.

Con R. decreto del 27 aprile 1911:

Gitti Carmine, capitano d'amministrazione magazzino casermaggio Salerno, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 2 maggio 1911.
Flavetta Giuseppe, id. ospedale Palermo, id. id., id. id., dal 7 id.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 25 maggio 1911:

Barbera Francesco, capitano contabile 59 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° giugno 1911.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 15 giugno 1911:

Pavoni cav. Leopoldo, capo sezione amministrativo di 1ª classe, in aspettativa per infermità, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Applicati di 4ª classe delle Amministrazioni militari dipendenti nominati applicati di 3ª classe nell'Amministrazione centrale della guerra:

Dal 1° gennaio 1911:

Cattalani Luigi — Garofoli Alesio, per merito — Rinaldi Pio — Fiore Pasquale, per merito — Racchetti Clemente — Cardoni Alfredo, per merito — Robertazzi Alfonso — Spagna Alfonso, per merito.

Dal 16 giugno 1911:

Mazza Antonio.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 2 settembre 1911, in L. 100.59.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

1° settembre 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	103,06 44	101,18 94	102,42 05
3 1/2 % *netto*	103,00 31	101,25 31	102,40 40
3 % *lordo*	71,25 —	70,05 —	70,23 67

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO GENERALE
dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale

CONCORSO al posto di segretario contabile nella R. scuola professionale di Fabriano.

È aperto in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell' insegnamento agrario, industriale e commerciale) il concorso al posto di segretario contabile presso la R. scuola professionale di Fabriano con lo stipendio annuo lordo di L. 1500 e con l'obbligo di assumere anche le funzioni di magazziniere e quelle relative alla disciplina. L'orario per il segretario contabile è stabilito in otto ore al giorno di permanenza nella scuola.

Il concorso è per titoli, ma la Commissione giudicatrice ha facoltà di sottoporre ad un esperimento i candidati giudicati migliori per i titoli esibiti.

Le domande di ammissione al concorso in carta bollata da L. 1.20 e tutti i documenti necessari dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell' insegnamento agrario, industriale e commerciale) in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, non più tardi del 15 ottobre 1911, e non sarà tenuto conto di quelle che perverranno dopo il detto termine.

Ogni domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato a termini di legge;

2° certificato medico di sana costituzione fisica;

3° certificato di buona condotta, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

4° certificato di immunità penale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

5° licenza di scuola media di commercio o di Istituto tecnico.

Saranno pure uniti alla domanda quei titoli i quali valgano a dimostrare l'attitudine del concorrente a coprire il posto messo a concorso.

I funzionari dello Stato e quelli che trovansi già in servizio nelle scuole professionali dipendenti dal Ministero, nominati con decreto Reale o Ministeriale, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4, sempre che risulti dai documenti prodotti che il candidato trovasi in attività di servizio.

È esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti presentati ad altre amministrazioni.

I documenti ed i certificati dovranno essere accompagnati da apposito elenco in doppio esemplare.

Nelle domande dovrà essere indicato esattamente l' indirizzo per la restituzione dei titoli presentati.

Roma, 25 agosto 1911.

Il ministro
NITTI.

CONCORSO alla cattedra di professore ordinario di ragioneria e tecnica commerciale nella R. scuola media di commercio in Bologna.

È aperto il concorso alla cattedra di professore ordinario di ragioneria e tecnica commerciale nella R. scuola media di commercio, con lo stipendio annuo lordo di L. 3000.

Le domande di ammissione al concorso di cui sopra, stese su carta bollata di L. 1.20 dovranno essere spedite al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 ottobre 1911.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti che giungessero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo agli uffici di spedizione.

Il concorso è bandito per titoli, ma la commissione giudicatrice avrà però facoltà di chiamare ad un esperimento di esame i candidati riconosciuti preferibili in base al giudizio sui titoli, che dovrà essere espresso con votazione numerica.

Tanto nel giudizio dei titoli, quanto nelle prove di esame, sarà tenuto speciale conto delle esigenze degli insegnamenti in un Istituto medio di studi commerciali.

La commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà, con relazione motivata, non più di tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere uniti i seguenti documenti obbligatori:

1° atto di nascita debitamente legalizzato;

2° certificato medico di sana e robusta costituzione, debitamente legalizzato;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco e debitamente legalizzato;

4° certificato d'immunità penale;

5° diploma di abilitazione all' insegnamento della ragioneria nelle scuole medie di secondo grado;

6° notizie sugli studi compiuti e sulla carriera didattica percorsa. Tali notizie, redatte in carta libera e in forma sintetica, dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno avere data non anteriore a quella del presente avviso.

I funzionari di ruolo di amministrazioni governative e gli insegnanti di scuole regie o pareggiate dipendenti dai Ministeri di agricoltura, industria e commercio e dell'istruzione pubblica sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4, ma dovranno sostituirli con un certificato del capo diretto dell'amministrazione o della scuola da cui dipendono, e comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso.

Ai documenti obbligatori, i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli o pubblicazioni, esclusi i lavori manoscritti, che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Tutti i documenti e le pubblicazioni dovranno essere numerati in corrispondenza di un apposito elenco in carta libera che il concorrente dovrà presentare in duplice copia.

Nelle domande dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per la restituzione dei titoli presentati dai concorrenti.

I titoli stessi saranno restituiti in piego raccomandato a spese del Ministero.

Delle pubblicazioni, che potranno venire restituite anche in piego a parte, il Ministero non assume responsabilità in caso di eventuale deterioramento o dispersione.

Roma, 23 agosto 1911.

Il ministro
NITTI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Un telegramma da Berlino annuncia che ieri vi giunse l'ambasciatore di Francia, Jules Cambon, ma in tale stato di salute da non potere presentarsi in giornata al Ministero degli esteri per la ripresa delle conferenze diplomatiche. Egli fece sapere al ministro Kiderlen Waechter che il disagio del viaggio aveva rincrudelito la sua indisposizione e che pertanto non prima di domenica sarebbe stato in grado di riprendere il suo ufficio.

Da Parigi telegrafano infatti che la conferenza è stata rimandata a lunedì 4 corrente.

Da Parigi telegrafano inoltre:

Il ministro degli esteri di Francia, signor De Selves, ha ricevuto oggi l'ambasciatore di Russia, Isvolski, e quello d'Inghilterra, sir Francis Bertie. Dal colloquio risultò nuovamente la piena identità di vedute dei Gabinetti di Parigi, Londra e Pietroburgo, per quanto riguarda la politica marocchina e le questioni che formano oggetto dei negoziati di Berlino.

I giornali di Berlino riferendo il lieve incidente della indisposizione dell'ambasciatore Cambon, che ritarda di tre giorni la ripresa delle trattative diplomatiche, sono concordi nel dire che non si nutre più alcun dubbio nei circoli politici che i negoziati debbano approdare ad una soluzione pacifica e soddisfacente.

Un telegramma da Madrid, riconferma l'opinione del Governo in materia di politica estera con queste parole:

Il presidente del Consiglio dei ministri, sig. Canalejas, ritornato alla capitale, ha confermato la sua impressione ottimista sulla politica estera.

In attesa della guarigione dell'ambasciatore Cambon, latore delle proposte francesi, la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* mostra di conoscerle dicendo:

Il Governo tedesco non considera inaccettabili le proposte francesi circa il Marocco.

L'*Echo de Paris*, riferisce sulla salute di Cambon e conchiude:

Il primo formale colloquio tra Kiderlen Waechter e Cambon avrà luogo probabilmente domenica e così lunedì il Governo francese potrà essere informato sulla situazione che la Germania riconoscerà d'ora innanzi alla Francia nel Marocco e sulle modalità dei compensi da accordarle.

Il giornale bavarese *Muenchner Neueste Nachritchen* pubblica una dichiarazione che attribuisce ad un diplomatico tedesco, nella quale è di nuovo affermata l'intenzione della Germania di non fare acquisti territoriali nel Marocco, ma di assicurarvi in modo completo i suoi interessi economici. Quel giornale conchiude:

La Germania abbandona politicamente il Marocco, ma l'Atto di Algesiras sussiste nella sua forza attuale.

I compensi che la Francia dà alla Germania per la sua rinunzia, non debbono cercarsi dalla parte di Congo nè del Dahomey, ma verso il Camerun che è in qualche modo unito per mezzo del Congo belga all'Africa sud-orientale tedesca.

Non si sa ancora se la Germania riceverà una parte del Congo francese, ma si può attendere che la Francia abbandonerà i suoi diritti di precedenza sul territorio spagnuolo di Rio Muni e che oggi o più tardi la Germania riceverà i territori spagnuoli di Fernando Po e del Rio Muni.

***

La nomina del presidente della Repubblica portoghese non ha sollevato questo Stato dalla posizione che si trovava prima dei lavori della costituente. All'infuori del riconoscimento francese, annunciato dai giornali di Lisbona e non ancora da quelli di Francia, nessun altro riconoscimento ufficiale della Repubblica lusitana è stato fatto finora dagli altri Stati europei. Il neo presidente intanto non è ancora riuscito a comporre il Ministero intorno a che telegrafano da Lisbona:

Chagas, dopo aver fatto pratiche per la formazione di un Gabinetto di unione repubblicana, ha avuto un colloquio con Alfonso Costa.

Sembra che egli abbia ora abbandonato questa orientazione e pensi ad organizzare un Gabinetto composto soltanto di elementi del blocco che forma la maggioranza parlamentare.

***

Abbiamo già riferito intorno alle mobilitazioni belghe, rilevate dai giornali francesi, ed abbiamo già parimente riferito intorno alle spiegazioni fornite per queste dal Governo belga. Ora in merito da Parigi aggiungono:

Si conferma che le misure militari nel Belgio non hanno alcun carattere allarmante: non si tratta di mobilitazione di truppa, bensì di semplici spostamenti richiesti da ragioni locali. Ciò non toglie che tutto sia pronto nel Belgio nel caso di possibili, per quanto non probabili, complicazioni, per garentire la neutralità.

Onoranze ad Alessandro Volta

La commemorazione di Alessandro Volta, che ebbe luogo ieri mattina a Camnago-Volta, presso Como, riuscì veramente solenne.

Alle ore 7, dall'Albergo Plinius, partivano alcuni *landaus*, nei quali avevano preso posto S. E. il ministro delle poste e telegrafi, Calissano, l'on. Angelo Battelli, il sindaco di Como, conte Reina, e il conte Olgiati, consigliere delegato.

Seguivano poi tutte le altre autorità cittadine, il presidente della Deputazione provinciale, comm. Longhi, il presidente della Camera di commercio, cav. Brambilla, il direttore delle poste e dei telegrafi di Como, cav. Monti, il direttore dei telefoni, cav Bertuzzi, e tutti i membri dei comitati di Torino e Milano delle gare telegrafiche.

I partecipanti alle gare di telegrafia avevano invece preso poste in alcune vetture elettriche poste a loro disposizione.

A Camnago si trovavano ad attendere l'arrivo del ministro, delle autorità e dei partecipanti alle gare il sindaco, cav. Franchi, due nipoti di Alessandro Volta, tutti i consiglieri comunali e molta folla.

Recatisi nel piccolo cimitero, il ministro e tutti i partecipanti al corteo si diressero verso la grande tomba della famiglia Volta, ove venne deposta una splendida corona con nastro dai colori nazionali recante la scritta: « Il ministro delle poste e dei telegrafi alla memoria di Alessandro Volta - 1911 ».

Un'altra bellissima corona venne deposta a nome dei delegati esteri partecipanti alle gare.

Poscia incominciarono i discorsi.

Parlò primo l'on. Battelli, che fece la commemorazione di Alessandro Volta. Egli dottamente rievocò tutta la storia della invenzione della pila elettrica e terminò rendendo omaggio al suo illustre inventore e a tutti coloro che contribuirono a dare maggior importanza alle scienze elettriche.

Dopo di lui prese brevemente la parola il sindaco di Camnago-Volta, recando uno speciale ringraziamento a nome della città all'on. ministro Calissano, che volle onorare con la sua presenza l'omaggio alla memoria dell'illustre concittadino.

Seguì S. E. il ministro Calissano, il quale con felice parola portò il ringraziamento a nome del Governo a tutti i partecipanti alle gare, specialmente agli stranieri che vollero rendere tributo d'onore alla sacra memoria di Alessadro Volta.

Invitò la famiglia Volta a ritenere come un omaggio doveroso quello che il Governo vuol fare dichiarando monumento nazionale la tomba del grande fisico.

Al ministro, il cui discorso venne accolto con vivissimi e prolungati applausi, rispose il dott. Piero Volta, che ha perduto in questi giorni la madre, la signora del prof. Zanino Volta, figlio dell'inventore della pila.

Con voce commossa egli ringraziò il rappresentante del Governo, compiacendosi che intorno alla memoria di Alessandro Volta si mantenga vivo l'affetto degli italiani.

Ultimo, a nome dei rappresentanti esteri, parlò il sig. Buels, direttore dei telegrafi del Belgio, il quale pronunciò parole di saluto a nome di tutti i delegati stranieri.

I discorsi, specialmente quelli del ministro Calissano e dell'onorevole Battelli, sono stati acclamatissimi.

Terminata così la cerimonia, l'on. ministro e le autorità si recarono ad inaugurare la lapide posta a fianco della tomba sul muro di cinta del cimitero.

L'architetto Campanini scoperse la lapide, che è un finissimo lavoro artistico. A lettere di bronzo vi spicca la seguente epigrafe:

« Ad Alessandro Volta — che — inventando la pila — svelava le meravigliose correnti — portatrici fulminee del pensiero — i telegrafisti del mondo — riverenti ».

Più sotto, nel basamento della lapide, è scolpita questa iscrizione:

« 1911 1° settembre — il Comitato nazionale pro gare telegrafiche — auspice — il Ministero delle poste e telegrafi ».

Parlarono brevemente il cav. Boschi, presidente del Comitato nazionale delle gare di telegrafia pratica, che ne fece la consegna al sindaco, cav. Franchi, il quale si dichiarò lieto di prenderla in consegna.

Il ministro e le autorità si congratularono vivamente coll'ingegnere Campanini, autore della lapide, che segna l'inizio di una esedra intorno al monumento di Alessandro Volta.

Terminata anche questa seconda cerimonia, tutti i presenti si recarono nella villa del sindaco di Camnago, ove venne loro offerto un rinfresco.

Il ministro Calissano si è recato poscia alla casa di Campora ove Alessandro Volta inventò la pila.

Incominciarono poscia le partenze per il ritorno a Como.

S. E. Calissano, a Como, fece colazione all'Hôtel Plinius invitato dal sindaco di Como conte Reina.

Parteciparono alla colazione l'on. Carcano, l'assessore Rossi e il conte Olgiati, in rappresentanza del prefetto.

Dopo la colazione e prima di partire per effettuare una gita sul lago di Como il ministro volle visitare l'ufficio delle poste di Como addimostrando il suo interessamento alla questione della costruzione del nuovo palazzo delle poste.

Alle ore 14, sul battello *Alessandro Volta*, pavesato a festoni, presero posto l'on. ministro Calissano, le autorità, i rappresentanti del Comune e i telegrafisti qui convenuti.

La gita riuscì magnificamente. A Bellaggio i gitanti scesero a terra per pochi minuti.

Il ministro fu fatto segno ovunque a viva dimostrazioni di simpatia.

A cura della Società elettrica « Volta », della Società Lariana e del Comune venne servito a bordo un ricco rinfresco. I gitanti fecero ritorno a Como alle 18.10.

L'on. ministro Calissano si recò subito alla stazione della funicolare per salire a Brunate ad ammirare il magnifico panorama al tramonto.

*** Alle ore 20 al Politeama ebbe luogo il banchetto offerto dal Comune, dalla Provincia o dalla Camera di commercio in onore degli ospiti.

Al banchetto intervennero circa 300 persone; il ministro on. Calissano, l'on. Carcano, l'on. Battelli e tutti i partecipanti alle gare, oltre a tutti i componenti del Comitato; le rappresentanze ufficiali della città. Erano pure presenti numerose ed eleganti signore.

Alla tavola d'onore siedevano il ministro on. Calissano che aveva ai lati il conte Olgiati, consigliere delegato, l'on. Battelli e l'on. Carcano.

Il cav. Franchi, sindaco di Camnago Volta e quasi tutti i consiglieri comunali pure parteciparono al banchetto.

Il sindaco di Como, conte Reina, con brevi parole portò un ringraziamento vivissimo all'on. Calissano e a tutti i telegrafisti per l'omaggio reso a Como ed a Camnago Volta.

Parlarono poi il cav. Boschi, presidente del Comitato nazionale, portando i vivissimi ringraziamenti a nome di tutti per le accoglienze festose della città; il presidente della Camera di commercio, il presidente della Deputazione provinciale.

Un telegrafista turco che ha partecipato alle gare parlò anche egli in lingua italiana.

Il ministro Calissano pronunciò quindi elevate parole per significare a tutti la grande emozione che la gita sul lago, e più ancora la gita a Brunate, aveva destato nel suo animo.

Egli inneggiò a Como, al suo grande sviluppo commerciale e, con una nota altamente patriottica, portò il suo saluto all'on. Carcano, che chiamò maestro in politica e soprattutto in amor di patria, perchè prima che nell'aula del Parlamento combattè le sue grandi lotte per la libertà e la indipendenza della patria.

Il ministro, interrotto durante il discorso da vivissimi applausi, fu salutato alla fine da una entusiastica ovazione.

Parecchi altri oratori presero indi la parola e solo alle 23 il Politeama cominciò a sfollarsi.

*** S. E. Calissano, con decreto in data di ieri, ha istituito in Camnago, patria di Alessandro Volta, tuttora priva di qualsiasi servizio postale, un ufficio postale e telegrafico.

Il ministro, nel dare al sindaco di Camnago Volta, cav. Franchi, notizia di questa sua risoluzione, dichiarò che con questo spontaneo atto egli intendeva non solo di rendere omaggio alla memoria di Alessandro Volta, ma di consacrare la gratitudine della nazione verso di lui e verso il paese che gli diede i natali.

CRONACA ITALIANA

In Campidoglio. — Il giorno di lunedì 4 corr., alle ore 17, il municipio di Roma offrirà nel museo capitolino un the ai congressisti della federazione internazionale della « Corda Fratres » ed ai vincitori della gara internazionale di telegrafia pratica e della gara nazionale di avviamento postale.

Il disincaglio della « San Giorgio ». — Ieri, sbarcati dalla *San Giorgio* i proiettili che erano nelle casse cartucciere da 190 del deposito munizioni centrale da poco esaurite, sbarcate due piastre dalla corazzatura di murata, proseguì la esplorazione dei palombari nell'interno dei locali delle caldaie, per identificare e turare le lacerazioni del fasciame interno del doppio fondo.

Tale lavoro offre delle difficoltà, poichè queste lacerazioni si estendono sotto le caldaie in luogo angusto, ingombro ed oscuro, e devono illuminarsi con lampade elettriche subacquee.

Appena questo difficile lavoro sarà compiuto dai palombari del cav. Serra e della Società ricuperi messinese, si applicheranno all'esterno i grandi serbatoi copri-falle e si sperimenterà l'esaurimento ad oltranza dei due grandi locali caldaie, separatamente e successivamente in modo cioè da poter concentrare in ciascuno di essi una portata oraria complessiva di pompe per oltre settemila tonnellate.

Intanto si prosegue il prosciugamento dei locali di piccole e medie dimensioni; quali i carbonili circostanti ai detti grandi locali riempiendoli di conglomerati di segatura e di altre materie leggere, ed ingombranti.

Sono stati assicurati finora ad essa un certo margine di stabilità, si è incominciata la delicata e difficile operazione di porre in azione i due grandi serbatoi di aria compressa da 360 tonnellate l'uno, sommersi ieri ai due fianchi della nave.

Sono apparecchiate altre tre coppie di serbatoi cilindrici ad aria compressa da 55 tonnellate l'uno ancora da sommergere sotto la prora della nave.

Il tempo persiste buono e in calma il mare.

Il Congresso forestale. — S. E. Luzzatti, iermattina, a Torino, accompagnato dai membri della commissione esecutiva, visitò

vari padiglioni dell'Esposizione, intrattenendosi a lungo, interessandosi vivamente alle singole Mostre e congratulandosi in fine coi componenti della commissione esecutiva offrì una colazione intima all'on. Luzzatti al ristorante del Parco all'Esposizione.

Vi parteciparono fra gli altri, oltre l'on. Luzzatti, gli on. Boselli, Raineri, Daneo, Rebaudengo, Paniè, l'on. senatore Villa, tutti i membri della commissione esecutiva al completo, il comm. Albertini.

La colazione fu improntata alla massima cordialità.

Nel pomeriggio l'on. Luzzatti continuò la visita alle Mostre.

*** L'on. Luzzatti ha ricevuto il seguente telegramma da S. E. il presidente del Consiglio, on. Giolitti:

« Ringrazio vivamente V. E. e cotesti egregi congressisti per la mia nomina a presidente onorario del Congresso forestale italiano. Lusingato per il cortese pensiero, esprimo i più fervidi augurî perchè i lavori intrapresi sotto la guida sapiente di V. E. riescano fecondi di utili risultati per il nostro paese.

« Con ossequi.

« *Giolitti* ».

Aeronautica militare. — Ieri, su San Salvatore Monferrato, alle 18.45, proveniente da Casale e diretto ad Alessandria, passò un monoplano militare.

Un secondo monoplano militare, tipo Bleriot, proveniente da Casale, compì, alle 18.55, evoluzioni su San Salvatore, dirigendosi verso Alessandria.

Marina militare. — La R. nave *Aretusa* è giunta a Suez il 31. — La *Miseno* è partita da Bougie.

Marina mercantile. — Il *Sardegna*, della N. G. I., ha transitato da Dacar per Buenos Aires. — Il *Duca di Genova*, della N. G. I., è partito da Napoli per New York. — Il *Dandolo*, della Società veneziana, è giunto a Porto Said. — Il *Città di Torino*, della Veloce, è partito da Colon per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

STETTINO, 1. — Nella baia di Stepenitz una caldaia del vapore *Strewe*, della ispezione marittima, ha esploso nel pomeriggio d'oggi.

L'ingegnere Slesinsky, della amministrazione delle costruzioni idrauliche, il capo delle draghe Schroeder, il capitano di vascello Laabs, un macchinista, un fuochista e tre marinai sono rimasti uccisi ed altri due marinai sono mortalmente feriti.

GAND, 1. — È stata tenuta oggi una prima riunione del comitato permanente dell'Associazione internazionale per la lotta contro la disoccupazione involontaria.

PARIGI, 1 — Dispacci da varie regioni continueranno a segnalare dimostrazioni contro il rincaro dei viveri.

Al mercato del burro di Brest le massaie hanno rovesciato i panieri dei venditori; la polizia ha dovuto intervenire.

PARIGI, 1. — Due conferenze hanno avuto luogo stamane e nel pomeriggio al Ministero dell'interno tra il presidente del Consiglio, il ministro del commercio, il ministro dell'agricoltura, i direttori di questi due Ministeri e il direttore generale delle dogane.

Durante questi colloqui sono state studiate le diverse misure legislative e regolamentari destinate a rimediare nel miglior modo alla carestia di viveri che la siccità e la insufficienza dei raccolti hanno determinato in alcune regioni.

Si è specialmente studiata la revisione delle tasse e la revisione delle tariffe dei trasporti delle derrate, le facilitazioni da dare all'importazione specie del bestiame dalle colonie e la regolamentazione dei mercati.

Allo scopo di ottenere tutte le informazioni necessarie, il ministro di agricoltura ha deciso di completare l'inchiesta cominciata dai suoi uffici, incaricando i suoi ispettori di recarsi immediatamente sul posto per studiare le questioni che debbono essere chiarite.

Il prossimo Consiglio dei ministri sarà chiamato a pronunciarsi sulla soluzione atta ad attenuare le conseguenze di questa crisi economica.

PARIGI, 1. — La presidenza del Consiglio comunica alla stampa una nota la quale constata che durante una riunione che ha avuto luogo a Dunkerque il 31 agosto, sotto la presidenza di un delegato della Confederazione generale del lavoro, un appello fu rivolto agli operai per fare manifestazioni domani sabato a Fresnes (Nord) e a Hautmont.

Lo stesso consiglio è stato dato dai delegati della Confederazione generale del lavoro specialmente da Yvetot.

Le officine di Maubeuge e di Souvroit sono chiuse; ad Aniche, malgrado le intenzioni concilianti, vi sono state dimostrazioni a tendenza rivoluzionaria.

A Saint Quentin il movimento è insurrezionale.

La nota constata che il movimento si estende con un carattere molto più rivoluzionario che economico.

Il Governo ha già preso tutte le misure necessarie e d'altronde è nettamente risoluto ad assicurare con tutti i mezzi di cui dispone l'ordine e la libertà del commercio.

LILLA, 1. — Incidenti sono avvenuti verso mezzogiorno a Douay. Dimostranti provenienti da Pont de la Deule e Dorignyes si sono sparsi per la città cantando l'Internazionale e la Carmagnola.

Il municipio ha fatto occupare la piazza e le vie principali dai cavalleggeri e dal 27° reggimento artiglieria. La maggior parte dei negozi è stata chiusa.

I macellai hanno deciso di non ammazzare prima di mercoledì.

Ad Aniche i manifestanti hanno sfondato la porta del mattatoio ed hanno preso due vitelli e un montone che si sono divisi fra loro.

I macellai e i panattieri di Aniche scioperano. Non si trova ne pane, ne carne.

Dopo il saccheggio del mattatoio i manifestanti si sono recati alla stazione che hanno chiuso per impedire ai negozianti venuti al mercato di rimpatriare.

L'autorità giudiziaria di Douay ha deciso di arrestare sette capi agitatori, ma il sindaco, temendo nuove agitazioni, ha richiesto la revoca di questi arresti.

A Somain i macellai sono in sciopero.

In altri paesi si ripetono le stesse manifestazioni con incidenti più o meno gravi.

Parecchie migliaia di operai hanno deciso di scioperare per protestare contro le condanne pronunciate contro le massaie di Hautmont dal tribunale di Avesne.

MOULINS, 1. — Un gruppo di massaie ha tentato di danneggiare le merci portate dai campagnoli al mercato.

La presenza della polizia ha impedito atti di violenza.

SAINT QUENTIN, 1. — La mattinata è trascorsa calma, ma nel pomeriggio sono avvenuti nuovi incidenti.

Verso le ore 2 vari operai si sono recati nelle officine per indurre i loro compagni che lavoravano a scioperare.

Un gruppo di dimostranti si è incontrato sul boulevard Victor Hugo con una pattuglia di gendarmi e di soldati.

I manifestanti hanno elevato barricate per impedire alle truppe di avanzarsi ed hanno gettato contro i soldati ogni sorta di proiettili, sassi, bottiglie ed altri.

Sono stati anche sparati colpi di rivoltella. Un corazziere è stato ferito alla testa da una palla ed un gendarme da una sassata. Vi sono inoltre parecchi soldati od agenti contusi.

La polizia ha posto quindi assedio ad una casa ove si erano rifugiati i dimostranti ed ha operato 21 arresti. Mentre la polizia trasportava gli arrestati sono stati fatti vari tentativi per liberarli; ma i gendarmi sono sempre riusciti a far fallire tali tentativi.

Tumulti simili si sono prodotti in altri punti della città.

Alle ore 5 i dimostranti si sono recati in un'officina, onde indurre allo sciopero il personale. Trovata aperta una porta, sono entrati

nell'officina, arrecandovi danni. I corazzieri, subito chiamati, hanno disperso i dimostranti caricandoli due volte.

Alle ore 7, all'uscita degli operai dalle fabbriche, sono avvenuti nuovi tumulti in piazza del Municipio. La truppa ha respinto la folla verso i sobborghi.

Alle 8.30 tutto è calmo.

PETERHOFF, 2. — Il Re Pietro di Serbia, il principe ereditario Alessandro e la principessa Elena sono giunti e sono stati ricevuti alla stazione dallo Czar, dalla Czarina e dalla Regina di Grecia. È pure giunto il principe Pietro del Montenegro.

Ha seguito alla reggia un pranzo di gala. Lo Czar ha fatto un brindisi, esprimendo il suo sincero piacere per la visita del Re e pel matrimonio della principessa Elena col granduca Giovanni Costantinovitch, avvenimento che contribuirà indubbiamente al continuo consolidamento dei vincoli di stretta amicizia che uniscono i due popoli parenti e costituirà per la Serbia un pegno del suo pacifico sviluppo e della sua prosperità nella fraterna unione con la Russia.

Il Re ha risposto ringraziando vivamente per le calorose parole di simpatia verso la Serbia, la quale conferma nel modo più vivo le tradizioni secolari della fedele amicizia fra le due nazioni.

Il Re ha soggiunto:

Tutto il mio popolo è d'accordo con me nel nutrire speranza che il prossimo matrimonio contribuirà al consolidamento della salda e stretta amicizia unente la Serbia, dalla sua risurrezione, alla grande sorella Russia e nel considerare questa amicizia come il pegno più prezioso del suo pacifico sviluppo nell'avvenire.

Lo Czar ha nominato il Re Pietro colonnello onorario del quattordicesimo reggimento fanteria.

WIBORG, 2. — Ha avuto luogo una dimostrazione di socialisti contro l'annessione di due distretti di Wiborg alla provincia di Pietroburgo.

Vi hanno preso parte quattromila persone.

La polizia ha proibito discorsi ed ha disperso la folla a sciabolate. Mezza compagnia di fanteria ha ristabilito l'ordine. Sono stati operati tre arresti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

31 agosto 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	756.76
Termometro centigrado al nord	31.2.
Tensione del vapore, in mm.	12 22
Umidità relativa a mezzodì	38
Vento a mezzodì	NW.
Velocità in km.	calma
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 31.6. minimo 18 1.
Pioggia, in mm.	—

31 agosto 1911.

In Europa: pressione massima di 770 sulla Francia settentrionale, minima di 733 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora disceso, fino a 3 mm. in Val Padana e Marche; temperatura irregolarmente variata.

Barometro: massimo a 754 in Sardegna, minimo a 761 al nord e centro.

Probabilità: venti deboli o moderati vari; cielo qua e là nuvoloso con qualche temporale in Val Padana, generalmente sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 31 agosto 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	28 0	23 0
Genova	sereno	calmo	29 7	23 1
Spezia	sereno	calmo	28 3	18 0
Cuneo	1/4 coperto	—	29 7	19 8
Torino	1/2 coperto	—	28 4	18 8
Alessandria	sereno	—	32 0	17 8
Novara	1/4 coperto	—	31 8	18 2
Domodossola	coperto	—	31 2	17 1
Pavia	1/4 coperto	—	32 6	16 0
Milano	1/2 coperto	—	32 1	19 3
Como	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	29 4	21 0
Brescia	1/4 coperto	—	30 7	20 2
Cremona	1/2 coperto	—	31 8	19 5
Mantova	sereno	—	30 0	20 0
Verona	sereno	—	33 0	19 1
Belluno	sereno	—	31 2	17 4
Udine	1/4 coperto	—	33 6	22 0
Treviso	1/2 coperto	—	33 9	19 3
Venezia	sereno	calmo	31 3	21 2
Padova	sereno	—	30 6	18 6
Rovigo	sereno	—	32 5	18 7
Piacenza	sereno	—	30 2	19 1
Parma	sereno	—	31 9	19 6
Reggio Emilia	sereno	—	30 9	20 7
Modena	1/4 coperto	—	30 6	21 4
Ferrara	sereno	—	31 0	20 4
Bologna	sereno	—	30 2	23 9
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	30 0	19 0
Pesaro	sereno	calmo	28 7	17 9
Ancona	sereno	calmo	28 4	11 3
Urbino	sereno	—	27 0	19 4
Macerata	sereno	—	28 2	22 1
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	30 0	18 2
Camerino	sereno	—	37 5	17 0
Lucca	coperto	—	30 1	17 8
Pisa	nebbioso	—	31 7	17 1
Livorno	sereno	calmo	28 8	21 0
Firenze	coperto	—	33 0	19 9
Arezzo	sereno	—	32 6	17 8
Siena	1/4 coperto	—	30 8	20 4
Grosseto	sereno	—	32 0	16 0
Roma	sereno	—	31 8	18 1
Teramo	sereno	—	31 2	18 8
Chieti	sereno	—	26 4	19 4
Aquila	sereno	—	30 1	15 3
Agnone	sereno	—	27 2	17 0
Foggia	sereno	—	30 2	19 0
Bari	sereno	calmo	26 5	19 2
Lecce	nebbioso	—	28 5	20 8
Caserta	sereno	—	32 0	21 0
Napoli	sereno	calmo	30 4	22 4
Benevento	sereno	—	33 6	18 0
Avellino	sereno	—	28 1	13 2
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	27 2	16 0
Cosenza	sereno	—	31 0	17 2
Tiriolo	coperto	—	27 4	16 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	legg. mosso	28 2	23 6
Palermo	sereno	calmo	32 0	20 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 2	33 6
Caltanissetta	sereno	—	28 7	22 5
Messina	sereno	calmo	32 2	24 0
Catania	sereno	calmo	31 5	23 2
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	30 9	22 3
Cagliari	sereno	legg. mosso	30 0	20 0
Sassari	sereno	—	28 1	19 2

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.